

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

367° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	21
3 ^a - Affari esteri	»	32
5 ^a - Bilancio	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro	»	44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	47
10 ^a - Industria	»	49
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	53

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	55
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	62
Riforma amministrativa	»	68
Sull'affare Telekom-Serbia	»	74
Mitrokhin	»	78

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	80
Materia d'infanzia e di minori - Pareri	»	82

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	83
------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

327^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confindustria, il presidente Antonio D'Amato, accompagnato dal direttore generale Stefano Parisi e da Alfonso Dell'Erario, Enrica Giorgetti, Patrizia La Monica, Orazio M. Petracca e Zeno Tentella.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori – mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno – già adottato nelle precedenti audizioni, e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti della Confindustria

Prosegue l'indagine, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il presidente PASTORE introduce l'audizione dei rappresentanti della Confindustria e dà la parola al presidente D'Amato.

Il presidente D'AMATO svolge le proprie considerazioni sui temi oggetto dell'indagine, con particolare riferimento al disegno di legge n. 2544, annunciando che trasmetterà alla Commissione un documento che illustra le valutazioni espresse.

Dopo un intervento del senatore D'ONOFRIO (*UDC*), relatore sui disegni di legge n. 2544 e connessi, prendono la parola per formulare quesiti e richiedere valutazioni i senatori VIZZINI (*FI*), MAGNALBÒ (*AN*) e FALOMI (*DS-U*).

Risponde ai senatori intervenuti il presidente D'AMATO.

Il presidente PASTORE ringrazia i convenuti in audizione e li congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

328^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della provincia di Roma Enrico Gasbarra, accompagnato dal direttore generale Pietro Barrera e da Lucio D'Ubaldo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dei Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(363) **ROLLANDIN ed altri.** – *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(911) **MULAS ed altri.** – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(1913) **CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE.** – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(1929) **DATO.** – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2068) **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.** – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(2419) **TONINI ed altri** – *Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2551) **COSSIGA ed altri** – *Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo*

(2494) **CALDEROLI** – *Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2551 e 2494 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 2551 e 2494, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068 e 2419, sospeso nella seduta 14 ottobre.

Il presidente PASTORE riferisce sui disegni di legge nn. 2551 e 2494 e propone che il loro esame sia svolto congiuntamente con quello dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068 e 2419.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2544) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STIFFONI** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

(338) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BEVILACQUA** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MANCINO** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

- (448) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*
- (617) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO, COMPAGNA – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*. – CREMA – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*. – DEL PENNINO – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*. – BARELLI – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*. – PASSIGLI ed altri – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale

(2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*. – PASSIGLI ed altri – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*. – GRILLO – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*. – VILLONE e BASSANINI – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*. – MARINI e COVIELLO – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 12 novembre e rinviato nella seduta pomeridiana in pari data.

Interviene nella discussione generale il senatore TURRONI (*Verdi-U*) osservando che la modifica dei rapporti fra organi costituzionali, che il disegno di legge n. 2544 prefigura, comporta qualcosa di più profondo e radicale di un cambiamento della forma di governo, delineando un mutamento così deciso da determinare un'alterazione degli equilibri che incide sulla stessa forma di Stato. Trovano così conferma i timori espressi da Elia, il quale riteneva che si andasse affermando un'interpretazione del principio maggioritario, inteso come illimitato e insofferente di ogni vincolo, «incompatibile con la concezione di democrazia accolta dal costituzionalismo occidentale», il quale prevede un sistema di argini e contrappesi al potere della maggioranza. L'esito finale della riforma sembra essere proprio l'uscita dallo Stato di diritto democratico, dal momento che il suo obiettivo è quello di liberare il potere da limiti e controlli.

Il disegno di legge, prendendo singoli istituti propri di diversi modelli di forma di governo, tutti compatibili con lo stato di diritto democratico, finisce per costruire un ibrido che, nella smania di omologazione ai modelli stranieri, conduce paradossalmente a un modello unico.

Va invece sottolineata, a suo avviso, la differenza fra un capo dell'esecutivo che trae la sua legittimazione da un'investitura personale e che crea attorno a sé una maggioranza parlamentare che lo sostiene, e un capo dell'esecutivo che sia investito nella carica in quanto espressione di una maggioranza parlamentare che lo sostiene: nel primo caso si è in presenza di una democrazia tendenzialmente plebiscitaria, fondata sul potere personale; nel secondo, di una democrazia maggioritaria radicata in un sistema di partiti attraverso i quali i cittadini concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale, secondo il dettato dell'articolo 49 della Costituzione.

La scelta compiuta in materia di composizione del Senato esclude l'opzione per il modello *Bundesrat*, che comporterebbe rischi per il pluralismo e gli equilibri politici; a tale proposito, benché egli ritenga apprezzabile che anche il Senato sia eletto dai cittadini e non sia espressione dei governi regionali, e sia favorevole alla scelta del sistema proporzionale – anche se la sua costituzionalizzazione desta molte perplessità – non considera altrettanto condivisibile la disposizione che prefigura la possibile formazione di commissioni parlamentari macro-regionali.

Sempre in tema di composizione del Senato federale, ricorda che il nuovo articolo 58 introduce come requisito di eleggibilità l'aver ricoperto cariche pubbliche elettive in enti territoriali all'interno della Regione, o l'esser stati eletti senatori o deputati nella Regione; si tratta, a suo avviso, di una forma inaccettabile di collegamento col territorio. Tale norma inoltre esclude la possibilità di nuove partecipazioni politiche, riducendo la parità di accesso alle cariche elettive, in particolare aggravando il divario già esistente in termini di rappresentanza dei sessi nelle cariche elettive. Si tratta, a suo avviso, di una norma palesemente illegittima, che confligge non solo con il richiamato principio di parità di accesso di cui all'articolo 51 della Costituzione, ma anche con il principio di eguaglianza, che è uno di quei principi supremi cui, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, neppure una legge costituzionale può derogare.

Occorre, peraltro, rilevare come alcuni disegni di legge e gli emendamenti annunciati dal ministro Bossi proponano un ritorno all'idea di un Senato espressione diretta anche dei governi regionali.

La mutata composizione del Senato non è priva di rilievo anche in relazione alla modifica di composizione della Corte costituzionale, che passerebbe da quindici giudici a diciannove, con il rischio di una perdita non solo in termini di ottimale funzionamento della Corte stessa, ma della stessa collegialità. Nella nuova composizione della Corte, quasi la metà del collegio sarebbe di nomina parlamentare.

L'attribuzione del potere di eleggere una quota di membri della Corte costituzionale ad una Camera delle Regioni emanazione, anche solo in parte, dei governi o comunque delle maggioranze regionali penalizzerebbe

ancor di più le minoranze e travolgerebbe il ruolo stesso della Corte costituzionale, determinandone la politicizzazione. Egli ritiene che questa sia la sostanza vera della proposta governativa che, con l'alibi di realizzare il federalismo, pone in essere invece un controllo del giudice delle leggi e dei conflitti costituzionali attraverso l'aumento dei membri legati alla politica.

L'esplicita finalità di tutelare gli interessi delle autonomie territoriali attraverso la nomina di giudici «regionali», porterebbe ad una sostanziale designazione in rappresentanza di interessi, snaturando la funzione propria della Corte, organo di garanzia costituzionale che dovrebbe rimanere in posizione di autonomia: nell'ipotesi delineata dal disegno di legge del Governo si avrebbero, invece, giudici di dubbia imparzialità e indipendenza, almeno nelle ipotesi di conflitto tra Stato, Regioni, Province e Comuni.

Quanto al superamento dell'odierno bicameralismo perfetto, la proposta governativa pone in essere una sorta di «doppio monocameralismo» che prevede tre tipologie di leggi: quelle in cui prevale in ultima istanza la Camera, le leggi approvate con procedura bicamerale paritaria, e infine, le leggi sulle quali in ultima istanza prevale il Senato.

Il sistema, secondo alcuni, potrebbe essere migliorato con una norma di chiusura, che preveda la facoltà per il Governo di un ulteriore e definitivo richiamo alla Camera, con un eventuale aggravamento procedurale. Tale previsione potrebbe almeno evitare, a suo avviso, un esplosivo conflitto di competenza che si aprirebbe tra i due rami del Parlamento, dal momento che la decisione sulla competenza è affidata dal progetto in modo insindacabile ai presidenti delle due Camere. Dopo aver segnalato gli evidenti rischi derivanti da un eventuale mancato accordo tra i due presidenti, sottolinea come sia l'intero schema dell'esercizio della funzione legislativa a risultare rigido e farraginoso.

Se la logica della legislazione concorrente è quella di salvaguardare le esigenze nazionali unitarie in alcune materie, attraverso la determinazione dei principi fondamentali, questa non può essere demandata a un Senato federale che sia reale camera di rappresentanza territoriale; di contro, ciò sarebbe compatibile con l'opzione per un modello diverso di Senato, nel quale però sarebbe incoerente precludere al Governo la possibilità di richiamare la sua maggioranza al rispetto dell'indirizzo politico.

Osserva che il Senato configurato dal disegno di legge n. 2544 anziché essere una camera espressiva della tutela del decentramento, sembra configurato come organo di controllo delle regioni, garante della disciplina uniforme a livello nazionale in molte importantissime materie incidenti sull'indirizzo politico del governo, le quali dovrebbero invece essere di competenza della Camera dei deputati, qualora si voglia mantenere l'impostazione governativa che riserva a quest'ultima la titolarità del rapporto di fiducia. Ritiene più corretto che la procedura legislativa bicamerale paritaria possa essere disposta nelle materie di competenza legislativa concorrente. Rileva inoltre che in tale contesto, il criterio di mera elencazione delle materie non sembra poter evitare conflitti ripetuti tra le istituzioni, la

cui prima conseguenza, oltre all'inefficienza, sarebbe un sovraccarico di lavoro e l'attribuzione di un ruolo eccessivo alla Corte costituzionale.

Passando a esaminare le modifiche alla forma di governo, osserva che il disegno di legge governativo configura un modello di «premierato assoluto» che, lungi dal configurare un semplice rafforzamento della figura del Primo ministro, sembra costituire l'approdo di una populistica ricerca di decisionismo e di capi, avviata in Italia a partire dagli anni Novanta. Non ci si limita infatti al rafforzamento dei poteri del *premier* ma si prevede l'eliminazione del sistema di contrappesi esistenti nella vigente Costituzione, conducendo ad una centralità dell'esecutivo, o meglio del suo Capo, posto fuori da ogni controllo.

Osserva, infatti, che il nuovo articolo 92 costituzionalizza non solo il principio maggioritario, ma anche la previsione non troppo larvata di un premio di maggioranza. Inoltre, la previsione dello scioglimento automatico della Camera dei deputati in caso di sconfitta su una proposta dichiarata prioritaria dal Governo o di mozione di sfiducia, a differenza di altre proposte che ispirandosi al modello svedese, prevedevano che in tali casi il Primo ministro potesse scegliere se dimettersi o sciogliere la Camera, mette nelle mani di una sola persona un grande potere di ricatto nei confronti dell'Assemblea legislativa, a danno dell'autonomia di questa e dell'intero assetto democratico.

A conferma della centralità del Primo ministro, il nuovo articolo 88 attribuisce al *Premier* il potere di scioglimento della Camera dei deputati, di cui assume la esclusiva responsabilità, essendo l'emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica un atto dovuto.

A questo proposito, segnala che la concezione dello scioglimento come «deterrente preventivo» comporta il ritorno ad una concezione tipica dell'assolutismo monarchico, per il quale il popolo deve limitarsi ad eleggere, lasciando al libero arbitrio dei suoi eletti le scelte successive.

Con il rafforzamento dei suoi poteri, il primo ministro viene posto in una condizione di preminenza sia nei confronti del Parlamento, sia rispetto agli altri ministri: si prevede infatti il potere del Primo ministro di nominare e revocare i ministri e si stabilisce che questi determina – e non più che dirige – la politica generale del governo. Tale terminologia implica, a suo avviso, lo spostamento del momento formativo dell'indirizzo politico da un ambito collegiale ad uno monocratico.

Quanto al ruolo del Presidente della Repubblica, questi viene definito organo di garanzia costituzionale e non più capo dello Stato, mantiene una funzione rappresentativa dell'«unità federale della Nazione», ma esercita le funzioni che gli sono espressamente attribuite: la formula ripresa dalla costituzione spagnola del 1978 implica un tentativo di impedire interpretazioni estensive delle attribuzioni presidenziali, tra le quali non figurano più quelle suscettibili di incidere direttamente sull'indirizzo politico, cioè il potere di scioglimento, la nomina dei ministri e la scelta del Primo ministro.

Anche con riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica, egli rileva una grave carenza di garanzie per le minoranze, non prevedendosi

l'innalzamento del *quorum* della maggioranza assoluta, che è del tutto inadeguato a garantire un Presidente indipendente, in grado di contrapporsi alla maggioranza di governo, e che è invece reso indispensabile dal mutamento della legge elettorale. Sarebbe opportuno, pertanto, prescrivere la maggioranza dei due terzi fino all'ultimo scrutinio, come previsto nel disegno di legge n. 1993; in assenza di tale innalzamento del *quorum*, infatti, la stessa eliminazione della controfirma da alcuni atti formalmente e sostanzialmente presidenziali e da alcune nomine risulterebbe una garanzia priva di significato. Dopo aver espresso apprezzamento per l'eliminazione della controfirma ministeriale da alcuni atti di competenza del Presidente, segnala che la proposta governativa lascia un ambito di indeterminatezza per quanto riguarda le nomine che gli competono, riferendosi genericamente alle «altre nomine che la legge eventualmente attribuisce alla sua esclusiva responsabilità»: occorre, a tale riguardo, chiarire espressamente quali siano le nomine esenti da controfirma, poiché affidarsi alla legge significa confidare su un improbabile *self-restraint* delle maggioranze politiche.

Conclude sottolineando che il progetto risulta, peraltro, carente nel riconoscere anche all'opposizione un adeguato statuto di poteri e di garanzie: lo statuto dell'opposizione è infatti appena evocato all'ultimo comma dell'articolo 64, che appare sul punto del tutto inadeguato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi momentaneamente sospeso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori – mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno – già adottato nelle precedenti audizioni, e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione del Presidente della Provincia di Roma

Il presidente PASTORE introduce l'audizione del Presidente della Provincia di Roma Enrico Gasbarra, cui dà la parola.

Il presidente GASBARRA svolge le proprie considerazioni sui temi oggetto dell'indagine, depositando un documento che dà conto delle valutazioni espresse.

Interviene, per porre quesiti, il senatore D'ONOFRIO (*UDC*), relatore sui disegni di legge n. 2544 e connessi.

Risponde alle considerazioni e ai quesiti formulati il presidente GASBARRA.

Seguono quindi gli interventi dei senatori BATTISTI (*Mar-DL-U*), SCARABOSIO (*FI*), DE PETRIS (*Verdi-U*), PASSIGLI (*DS-U*), FALOMI (*DS-U*) .

Ai senatori intervenuti risponde il presidente GASBARRA.

Il PRESIDENTE ringrazia i convenuti in audizione e li congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *STIFFONI* – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *BEVILACQUA* – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MANCINO* – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Paolo DANIELI* – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *EUFEMI ed altri* – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *ROLLANDIN* – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *ROLLANDIN ed altri* – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *D'AMICO* – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MASSUCCO ed altri* – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MARINO ed altri* – *Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*

(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione

(1888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento.

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro

(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO, COMPAGNA – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione.

(1998) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione

(2001) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonchè introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, precedentemente sospeso.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) si sofferma anzitutto su questioni di metodo, rilevando che il Governo e la sua maggioranza parlamentare hanno impresso al procedimento di revisione costituzionale un elemento di rapidità e insieme un connotato di progetto unitario. Tali scelte inevitabilmente condizionano la discussione, aggiungendovi un carattere di sostanziale indifferenza alle iniziative provenienti dai parlamentari e in particolare a quelle dell'opposizione, anche riguardo alla possibilità di pervenire a un testo base condiviso sul quale intraprendere le successive operazioni di emendamento. Se tali scelte non impediscono in assoluto di realizzare soluzioni condivise, tuttavia rendono tale possibilità assai più difficile. In ogni caso, d'ora innanzi sarebbe opportuno svolgere un confronto effettivamente approfondito anche su singoli, specifici aspetti del progetto di riforma, ad esempio per gruppi di articoli corrispondenti ad altrettanti, grandi questioni. Egli si dichiara consapevole che la maggioranza ha l'esigenza di conciliare le proprie tensioni politiche interne e ciò può essere perseguito anche attraverso scelte procedurali di riforma costituzionale, ma il metodo di lavoro dovrebbe comunque sfruttare al massimo le possibilità di realizzare una convergenza con l'opposizione. Infatti, un esito conflittuale nella discussione in corso porterebbe inevitabilmente al *referendum* confermativo e, quale che sia l'esito della consultazione popolare, a una inopportuna lacerazione nell'opinione pubblica su questioni di così grande rilievo. Ricorda che nella discussione generale sono intervenuti, anche per l'opposizione, quasi esclusivamente i componenti della Commissione, nel segno di un atteggiamento certamente non ostruzionistico e rammenta anche che la stessa Commissione parlamentare per le riforme costituzionali fu istituita, nella precedente legislatura, in ragione della necessità, dal centro sinistra avvertita allora come ora, di dare un nuovo assetto alla Parte seconda della Costituzione. Il ricorso alla comune procedura di revisione costituzionale, quella dell'articolo 138, sembra invece più adatto a interventi specifici di revisione e non a una riforma di carattere organico e complessivo, che peraltro è stato motivato dalle esigenze

unitarie di riforma. Egli tuttavia obietta che il progetto in esame non abbia necessariamente un legame inscindibile tra ogni sua parte e sarebbe possibile, pertanto, individuare alcune questioni fondamentali, fra loro distinte, in modo da rendere più agevole un accordo con l'opposizione. Le tre questioni fondamentali, a suo avviso, riguardano la forma di Stato, la forma di Governo e le garanzie costituzionali e di sistema. Su tali questioni si potrebbe organizzare una discussione, fondata sui gruppi di articoli che vi corrispondono e sui relativi emendamenti, eventualmente ricorrendo anche a un comitato ristretto.

Quanto alla forma di Stato, dopo la scelta in senso federalista, o meglio nel senso di uno sviluppo autonomistico dell'ordinamento regionale, il processo va portato a compimento con un'opera di ulteriore revisione del Titolo V, con particolare riguardo alla riduzione dell'area di legislazione concorrente a favore di quella ripartita fra lo Stato e le Regioni. Tale processo comporta anche un intervento importante di riforma del sistema parlamentare, tale da prevedere un Senato federale, non di rappresentanza delle Regioni, ma con funzioni nazionali orientate a garantire il sistema delle autonomie e a svolgere altre, fondamentali funzioni di garanzia. Su tali questioni egli ritiene che una convergenza sia non solo possibile, ma anche già sperimentata, ad esempio per l'approvazione della cosiddetta legge La Loggia.

In tema di forma di Governo, occorre considerare i problemi attinenti al rapporto di fiducia con la Camera dei deputati e a tutte le questioni inerenti al «Governo in Parlamento». Quanto alle garanzie, si tratta non solo di valutare con la dovuta ponderazione le ipotesi di riforma della Corte Costituzionale, ma anche le questioni relative all'ordinamento giudiziario, alla tutela delle minoranze parlamentari e a quelle garanzie di sistema proprie di un ordinamento democratico evoluto, che riguardano in primo luogo il pluralismo nell'informazione, le regole di incompatibilità e le leggi elettorali. Tali ultime questioni non devono essere regolate necessariamente e interamente da norme costituzionali, ma esigono comunque alcune misure di cautela, ad esempio con la tecnica delle leggi rinforzate in materia elettorale. Ricorda in proposito una sua specifica proposta, tale che i cambiamenti di sistema elettorale siano efficaci solo dalla seconda elezione successiva alla nuova legge, a meno che questa non sia stata approvata da una maggioranza qualificata: in tal modo si sottrae alla maggioranza di Governo la disponibilità delle regole di competizione elettorale, garanzia necessaria in un sistema prevalentemente maggioritario.

Dalle questioni appena enunciate deriva l'opportunità, a suo avviso, di svolgere un esame articolato, anche per verificare la possibilità di soluzioni condivise o, in alternativa, di consentire, se del caso, la proposizione di emendamenti anche in un momento successivo alla scadenza del termine formalmente stabilito, dopo una prima disamina complessiva delle proposte di modifica, questione per questione. Egli ritiene, infatti, che su aspetti specifici un risultato condiviso può essere agevolmente raggiunto, ma potrebbe essere compromesso da errori di percorso. Invece, è quanto mai auspicabile che sulle regole fondamentali si formino orien-

tamenti non conflittuali, così come la Costituzione del 1948 fu elaborata e realizzata in spirito di unità tra forze politiche che pure si confrontavano in modo anche aspro sugli indirizzi di Governo e traevano la propria origine da opzioni ideali e culturali anche contrapposte. Osserva, in proposito, che al centro sinistra si addebita spesso la scelta di approvare con un esiguo margine di maggioranza la revisione del Titolo V della Costituzione, sul finire della precedente legislatura. In effetti, in quella legislatura la maggioranza di allora prestò particolare attenzione a non introdurre elementi di riforma di carattere sistematico, o inerenti a garanzie fondamentali, senza un consenso più esteso della sua propria composizione politica: in particolare, ricorda la vicenda della legge sul conflitto d'interessi, che avrebbe potuto essere approvata nel testo elaborato dal centro sinistra, ma non lo fu, nonostante i cinque anni di legislatura con quella maggioranza.

Passando a considerazioni di merito relative al disegno di legge del Governo, osserva che la scelta di tipo federale implica l'esigenza di definire meglio i poteri delle istituzioni territoriali, riducendo l'area di potestà concorrente fra Stato e Regioni e risolvendo la questione di una rappresentanza significativa degli enti territoriali nel sistema parlamentare nazionale. Vi è dunque un consenso sostanziale alla scelta del Senato federale della Repubblica e nelle proposte avanzate dalla sua parte politica esso si configura come un ramo del Parlamento diverso dalla Camera dei deputati ma con funzioni non minori di quelle attuali, bensì con funzioni nuove e semmai anche ulteriori. Il Senato non avrebbe un rapporto fiduciario col Governo, dovrebbe essere eletto con sistema proporzionale ed esercitare, anche per ciò, alcune funzioni specifiche di garanzia oltre a un'ampia funzione legislativa. In particolare, la base elettorale proporzionale rende il Senato idoneo a legiferare, insieme alla Camera dei deputati e a pari titolo, sulle questioni di principio che coinvolgono la tutela dei diritti e le garanzie di sistema e ad esercitare, in via esclusiva, alcune funzioni di controllo e di nomina, riguardanti ad esempio le autorità indipendenti e la Corte costituzionale ma anche alcune figure dell'amministrazione pubblica. Sarebbe mutuato, in tal modo, un istituto tipico del Senato degli Stati Uniti d'America, riguardo alle nomine governative, anche per dare sostanza a un sistema di contrappesi efficace nel bilanciare la concentrazione di potere nel Governo derivante dall'altra parte della riforma. Allo stesso modo, il Senato federale dovrebbe essere competente, nel procedimento legislativo, anche in tema di allocazione complessiva delle risorse, perché le scelte relative incidono direttamente sui poteri regionali e locali. Alla Camera dei deputati, dunque, dovrebbe essere riservato solo ciò che attiene strettamente alle politiche di Governo.

In materia di forma di Governo, ricorda le due ipotesi principali, quella parlamentare e quella presidenziale. La prima di esse postula un rapporto di fiducia, in varie forme, il cui limite storico risiede nella possibilità di formare e disfare i Governi eventualmente anche in contrasto con una volontà elettorale univoca. D'altra parte, la formazione del Governo nei sistemi presidenziali assume un carattere rigido perché è deter-

minata direttamente dagli elettori ma ciò postula una rigorosa separazione dei poteri esecutivo e legislativo. Nel disegno di legge del Governo vi è il tentativo di realizzare una forma mista, nuova, che però non appare persuasiva. Il cosiddetto premierato, a suo avviso, non ha tanto l'inconveniente di una concentrazione personale di potere, con le possibili derive plebiscitarie connesse a elezioni dirette o equivalenti. E' il potere di scioglimento della Camera, piuttosto, che attribuendo al Primo ministro la potestà di controllare la propria maggioranza può dare luogo a Governi dimidiati, perché una Camera che teme lo scioglimento ma non nutre un effettivo rapporto di fiducia verso il Governo tende a mantenerlo in vita intralciando in ogni modo l'attuazione del suo programma: ciò è avvenuto in concreto, ad esempio nell'esperienza israeliana, quando la crisi di legislatura è stata preceduta da un periodo di instabilità interna alla maggioranza dannosa per l'azione di Governo. Inoltre, vi sarebbe il rischio di operazioni trasformiste guidate dal Primo ministro, con modalità sostitutive di quote della maggioranza, anche caso per caso: si formerebbe un gruppo misto ancora più ampio, dal quale sarebbe possibile reclutare consensi estemporanei e fedeltà occasionali. Invita pertanto a riflettere su tali, possibili inconvenienti del progetto di riforma avanzato dal Governo.

Quanto alle garanzie, egli ritiene che la Corte costituzionale non debba essere un organo arbitrale, né rappresentativo di parti, ma composto secondo designazioni assunte da organi nazionali, possibilmente nel numero attuale di componenti: osserva, al riguardo, che un intervento troppo radicale di riforma degli organi di garanzia già esistenti potrebbe dare l'impressione di volerli manipolare ad uso di parte. Si dichiara invece favorevole all'ipotesi conferire esclusivamente al Senato, nella sua funzione propria di garanzia, l'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare. Riguardo allo statuto delle minoranze parlamentari, si tratta di stabilire in Costituzione alcune norme di principio, rinviando ai Regolamenti parlamentari la definizione delle regole conseguenti: esse dovrebbero riferirsi alla previsione di *quorum* deliberativi su alcune materie o per determinate evenienze, ma soprattutto all'accesso diretto alla Corte costituzionale, da parte delle minoranze, su questioni inerenti al procedimento legislativo. Il ricorso diretto, infatti, sarebbe opportuno non già per le questioni di merito, che dovrebbero essere mantenute nell'ambito attuale del giudizio incidentale, ma per tutelare da eventuali abusi di maggioranza nel dominio delle regole di procedura per l'approvazione delle leggi. Il sistema elettorale maggioritario, infatti, impone la definizione di alcuni limiti fondamentali alla volontà della maggioranza, da perseguire soprattutto con la possibilità di un ricorso diretto alla Corte costituzionale.

Conclude, auspicando un confronto senza pregiudizi sulle questioni importanti proprie della materia in discussione.

Ha quindi la parola il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*), il quale sottolinea come non si possa non giudicare positivamente, dopo un dibattito che si è protratto per oltre venti anni, la presentazione di un disegno di legge di riforma complessiva della Parte II della Costituzione da parte del

Governo, pur nella consapevolezza che una riforma di tal genere non può rispondere a mere logiche di maggioranza, ma che essa richiede, al contrario, il contributo di tutte le forze politiche, poiché le istituzioni costituiscono un patrimonio comune a tutte le componenti della vita politica del Paese.

L'apprezzamento per l'iniziativa del Governo si accompagna peraltro a numerosi motivi di perplessità sul merito delle scelte concretamente operate in tale testo, il quale richiede, a suo avviso, modifiche non marginali.

In tema di forma di governo non condivide le preoccupazioni espresse da alcuni rappresentanti dell'opposizione sui rischi che deriverebbero dalla concentrazione di poteri in capo al primo ministro, segnatamente riferite all'attribuzione a quest'ultimo del potere di scioglimento della Camera dei deputati. Dopo aver sottolineato che si potrebbero introdurre elementi di maggiore flessibilità, che consentano al primo ministro, in alcuni casi, di operare una scelta tra le proprie dimissioni e lo scioglimento della Camera, rileva come il problema centrale sia piuttosto, a suo avviso, la definizione di un equilibrio tra il *leader* della coalizione di governo e il Parlamento. In questa prospettiva sono senz'altro decisive le scelte che verranno fatte in materia elettorale, nonché soprattutto in tema di disciplina giuridica dei partiti: nel disegno di legge di cui è firmatario viene proposta una normativa attuativa del principio sancito nell'articolo 49 della Costituzione volto a garantire una disciplina democratica dell'ordinamento interno dei partiti politici. Al rafforzamento della posizione del Primo ministro nel Parlamento deve infatti corrispondere un rafforzamento dei partiti nell'interlocuzione con il *leader* della coalizione di governo, che può essere realizzata proprio attraverso una loro regolamentazione in senso democratico che assicuri la libertà di decisione dei singoli parlamentari, costituendo così un'efficace argine alle paventate derive plebiscitarie scaturenti dal preminente ruolo del Primo ministro. Né vale, a suo avviso, l'obiezione che l'articolo 49 è collocato nella prima Parte della Costituzione ed è quindi estraneo dall'ambito di intervento della proposta governativa: riallacciandosi ad una opinione già espressa nel corso dell'esame dei disegni di legge in titolo, ricorda che la seconda Parte della Costituzione è attuativa dei principi sanciti nella prima, cui è quindi strettamente connessa. D'altra parte ritiene che solo la regolamentazione dei partiti politici consenta di porre rimedio a quello che il senatore Villone ha indicato come il vero problema che affligge il sistema politico italiano: la fragilità delle maggioranze politiche, cui consegue la necessità di rafforzare le coalizioni, piuttosto che i rispettivi *leader*.

L'obiettivo di ridurre la debolezza degli eletti, ancor più accentuata in un sistema elettorale maggioritario, può essere efficacemente perseguito prevedendo un sistema di elezioni primarie, che si configura come uno strumento capace di garantire il superamento della debolezza e della litigiosità interna alle coalizioni e di contribuire al riequilibrio dei rapporti tra il potere legislativo e quello esecutivo.

Esprime poi forti perplessità sulla nuova formulazione dell'articolo 67 della Costituzione proposta dal disegno di legge governativo, che sem-

bra alludere a una sostanziale differenza tra Nazione e Repubblica, cui corrisponderebbe una rappresentanza differenziata, intendendosi attribuire probabilmente ai deputati la rappresentanza della Nazione e ai senatori quella della Repubblica. Esprime la sua forte contrarietà ad una simile concezione della rappresentanza parlamentare e ritiene che tale infelice formulazione possa affondare le sue radici nella sciagurata novella all'articolo 114 della Costituzione, cui si era, infatti, a suo tempo dichiarato radicalmente contrario.

Precisa di condividere la scelta di prevedere un sistema di elezione diretta dei componenti del Senato federale, tanto più in considerazione del fatto che nella stessa Germania federale è in corso un dibattito sul ruolo del *Bundesrat*, il cui modello non deve essere pertanto mitizzato. Quanto alla possibilità che nella Camera alta abbiano ingresso le autonomie locali, come è stato richiesto dalle associazioni rappresentative degli enti locali, ritiene che si tratti di una richiesta connotata da intenti che potrebbero essere definiti corporativi. La partecipazione dei Presidenti delle Regioni ai lavori del Senato, come previsto dall'emendamento preannunciato dal Ministro Bossi, implicherà una scelta sul ruolo attribuito al Senato stesso, chiarendo in particolare se questo abbia funzioni consultive ovvero anche deliberative, restando in quest'ultimo caso estraneo al rapporto di fiducia.

Esprime, inoltre, le proprie perplessità sulle modalità di disciplina dell'elettorato passivo per il Senato federale, ritenendo che si tratti di disposizioni che realizzano una chiusura corporativa del ceto politico, piuttosto che il radicamento territoriale degli eletti, condividendo quanto evidenziato dal senatore Turroni in un precedente intervento, ossia che a quel fine sarebbe più efficace la previsione di un obbligo di residenza nella Regione come requisito per l'elezione. Sempre in tema di sistema elettorale, si dichiara favorevole all'adozione di una formula elettorale proporzionale per il Senato, segnalando tuttavia che appare inopportuno irrigidire tale previsione fissandola in una norma costituzionale.

Un ulteriore ambito nel quale occorrerà intervenire è quello della revisione delle materie demandate alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, riducendole a favore di quelle di competenza esclusiva dello Stato; in questo senso andrebbero pertanto, a suo avviso, attribuite alla competenza esclusiva statale, oltre alla materia tributaria, le seguenti materie: ricerca scientifica e tecnologica, reti di trasporto e comunicazione di interesse nazionale, produzione dell'energia, professioni, protezione civile, ordinamento sportivo.

Quanto alla questione di Roma capitale, sottolinea come l'elemento che è emerso maggiore chiarezza dal complesso delle audizioni svolte in materia è che la formulazione proposta del disegno di legge è la peggiore, sia che si ipotizzi Roma come organo assimilabile a una Regione, sia che la si configuri come città dotata di particolari poteri. La novella al comma terzo dell'articolo 114 della Costituzione dovrà pertanto essere profondamente rivista. Questo articolo deve, a suo avviso, essere riconsiderato anche con riferimento alla disciplina delle città metropolitane, im-

ponendosi una scelta definitiva sul modello da adottare ed evitando la creazione di un quarto livello locale, che costituisce il maggiore ostacolo alla concreta attuazione delle città metropolitane.

Passando ad analizzare le disposizioni del disegno di legge n. 2544 che disciplinano gli organi di garanzia, ritiene che non si possa intervenire in modo marginale sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito di una riforma costituzionale di così ampio respiro: non comprendendo l'esigenza di garantire una rappresentanza territoriale anche in quel consesso, ritiene auspicabile che le disposizioni in materia vengano stralciate per costituire un distinto ed organico disegno di legge. Quanto alla composizione della Corte costituzionale, indipendentemente dal numero dei giudici costituzionali, sottolinea l'importanza di mantenere inalterata la proporzione tra il numero dei giudici nominati dal Parlamento, dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature, che costituisce il punto di equilibrio raggiunto al termine dell'approfondito dibattito che si svolse sul punto in Assemblea costituente. Ritiene, infine, che sia possibile prefigurare un ricorso delle minoranze parlamentari alla Corte costituzionale come strumento di garanzia ulteriore che si inserisce in un ineliminabile sistema di pesi e contrappesi dell'ordinamento italiano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

286^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE*

(2195) Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO dà atto preliminarmente dell'assenza del rappresentante del Governo.

Riprende quindi l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, e si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, di cui era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 29 ottobre scorso.

Il presidente RELATORE prospetta la possibilità di modificare il testo dell'emendamento 2.2 (nuovo testo) inserendo dopo le parole «ogni altro contratto» le altre «, compreso quello di *leasing*,» e sopprimendo dopo le parole «di una cooperativa» l'altra «edilizia». Le modifiche in questione sono volte, da un lato, ad eliminare qualsiasi possibile incertezza sulla inclusione del *leasing* fra i contratti che potranno beneficiare della tutela particolare prevista dal disegno di legge in esame e, dall'altro, a estendere l'ambito di applicazione della nuova normativa anche alle cooperative non qualificabili come edilizie in senso stretto.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) prospetta la possibilità di modificare l'emendamento 2.2 (nuovo testo) sostituendo le parole «promissarie acquirenti di» con le altre «promissarie acquirenti o che acquistano».

Il presidente Antonino CARUSO, recependo anche il suggerimento testé avanzato dal senatore Fassone, modifica l'emendamento 2.2 (nuovo

testo) riformulandolo nell'emendamento 2.2 (nuovissimo testo) che, posto ai voti, è approvato. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.4.

Prende quindi la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale richiama l'attenzione sull'opportunità che la tutela prevista dall'articolato in esame sia estesa anche alle ipotesi di acquisto di un immobile in ristrutturazione, evidenziando come in concreto tali ipotesi possano risultare sostanzialmente assimilabili a quelle già considerate dal disegno di legge.

Sul punto sollevato dal senatore Zancan seguono interventi del senatore MACONI (*DS-U*), del senatore BUCCIERO (*AN*), del senatore Luigi BOBBIO (*AN*) e, infine, del presidente RELATORE il quale non condivide il suggerimento avanzato dal senatore Zancan sia perché l'ipotesi dell'immobile da costruire presenta esigenze di tutela proprie che la distinguono da quella dell'immobile in ristrutturazione, sia perché la portata del testo che la Commissione sta definendo va determinata tenendo conto anche dei rischi connessi con un eccessivo allargamento della sua sfera di applicazione, rischi che si sostanziano nel fatto che gli oneri relativi alle fideiussioni verrebbero comunque ad incidere sul prezzo di vendita degli immobili e quindi a gravare in futuro sul complesso degli acquirenti dei medesimi.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

287^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2195) Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente Antonino CARUSO riferisce alcuni dati comunicati dall'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - relativi alla totalità degli investimenti in Italia in abitazioni di nuova costruzione ed in manutenzioni straordinarie, calcolati al netto del valore dell'area ed incorporanti le spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri accessori al trasferimento di proprietà ed IVA, dai quali risulterebbe che, per l'anno 2003, l'investimento in nuove abitazioni ammonterebbe a 29.311 milioni di euro, a fronte di 31.902 milioni di euro per investimenti in manutenzioni straordinarie, per un totale complessivo di 61.213 milioni di euro. Evidenzia inoltre il costo delle fideiussioni - che si può agevolmente ricavare da tali dati per entrambe le tipologie di investimenti, applicando una percentuale che oscilla di norma dall'1,5 per cento al 3 per cento dell'importo garantito che, da un lato, finirà per gravare sul mercato e, dall'altro, costituirà senza dubbio un ricavo non indifferente per le banche. Invita quindi a tener conto dei dati sopra riferiti per la valutazione della proposta di estendere la tutela anche agli acquirenti di immobili da ristrutturare, proposta avanzata nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore SEMERARO (AN) dichiara la sua preoccupazione per gli effetti che l'articolato approvato dalla Camera dei deputati potrebbe determinare per le imprese edili, in particolare per quelle operanti nel meridione d'Italia, rappresentando le possibili difficoltà per molte di loro ad ottenere, per i rispettivi acquirenti, le prescritte fideiussioni bancarie, in quanto le stesse presuppongono da parte delle banche una valutazione dell'affidabilità dei soggetti debitori che potrebbe risultare eccessivamente rigorosa alla luce delle dimensioni e delle caratteristiche di molte imprese operanti nel meridione. Per queste considerazioni, se da un lato, non gli appare condivisibile un ampliamento dell'ambito di tutela esteso anche alle ristrutturazioni, dall'altro, ritiene sostenibile la proposta di circoscrivere la tutela ai soli acquirenti della prima casa di abitazione.

Il senatore GUBETTI (FI) dichiara di concordare, in linea di massima, con le considerazioni del senatore Semeraro circa la necessità di tenere distinti la manutenzione straordinaria o comunque le ristrutturazioni dagli immobili da costruire o in corso di costruzione, ritenendo che le prime situazioni debbano rimanere fuori dall'ambito applicativo della nuova disciplina. Ritiene invece che la tutela dell'interesse degli acquirenti perseguita dalla nuova disciplina meriti di essere preferita all'interesse di quelle imprese che potrebbero risentire negativamente degli effetti della nuova disciplina in quanto si tratta di situazioni nelle quali le stesse non presentano requisiti adeguati al mercato per operarvi con profitto.

Seguono brevi interventi del senatore FASSONE (DS-U) - che ribadisce l'intenzione di non insistere nella proposta di includere nell'ambito applicativo della nuova disciplina anche gli immobili da ristrutturare - del senatore ZANCAN (Verdi-U) - che insiste sul fatto di considerare specificamente i casi di ricostruzione dell'immobile che meriterebbero essere

espressamente contemplati nella nuova disciplina – del senatore CALLEGARO (*UDC*) – il quale condivide la proposta di non includere le ristrutturazioni ma ritiene necessario indicare le ricostruzioni edilizie in quanto per esse vengono in rilievo le medesime esigenze di tutela – ed infine del senatore TIRELLI (*LP*) – che invita a riflettere sull'importanza di assicurare una adeguata tutela agli acquirenti di immobili da costruire in quanto gli stessi sono spesso in assoluta buona fede quando incappano in costruttori a dir poco spregiudicati mentre più in generale non vede difficoltà particolari per le imprese virtuose conseguenti alla nuova disciplina.

Il PRESIDENTE relatore, preso atto di un orientamento prevalente della Commissione nel senso di far riferimento in modo espresso anche ai casi di immobili da ricostruire, osserva come tale esigenza possa essere assolta, a questo punto, in sede di coordinamento formale al quale fa rinvio, potendosi ritenere che si tratta in realtà di una specificazione del concetto di nuova costruzione.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE relatore prosegue richiamando quindi ancora una volta l'attenzione sugli effetti della previsione dell'obbligo di fideiussione per evidenziare come nonostante si tratti di una proposta che, per ragioni evidenti, incontra il favore sia dell'associazione bancaria italiana sia degli acquirenti ed un atteggiamento neutrale degli imprenditori, per la ragione che le stesse finiscono per scaricare sui prezzi il costo delle fideiussioni, non si può non sottolineare come le conseguenze dell'intervento, con riferimento sia all'ambito applicativo al momento delineato sia ai suoi possibili ampliamenti, finirebbero per gravare comunque sugli acquirenti.

Dopo un breve intervento del senatore CALLEGARO (*UDC*) – che si chiede se un'analogha esigenza di tutela non debba essere presa in esame anche per l'acquirente di un immobile di nuova costruzione già edificato – segue la replica del PRESIDENTE relatore il quale osserva come l'esigenza espressa dal senatore Callegaro potrebbe essere soddisfatta dall'accoglimento del suo emendamento 3.2 (nuovo testo) che consentirebbe di intervenire sulla disciplina dell'azione revocatoria limitandone l'applicazione nei casi considerati dalla nuova disciplina.

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) che ritiene importante che la legge dia una risposta efficace alle esigenze di quanti sono stati già coinvolti da situazioni di crisi, in tal senso, poiché il fondo è finanziato dalle fideiussioni, ritiene opportuno che quanto meno nella sua prima applicazione la nuova disciplina possa trovare un'applicazione estesa ed assicurare il grado di tutela più elevato possibile, salvo poi eventualmente riconsiderare il tutto una volta che le esigenze di tali cittadini siano state pienamente soddisfatte.

Il PRESIDENTE relatore si sofferma quindi gli emendamenti 2.5 e 2.6, entrambi diretti ad estendere l'ambito applicativo della nuova disciplina, nel primo caso, per le ipotesi in cui per la nuova costruzione si utilizzino strumenti giuridici diversi dall'appalto, e nel secondo caso, per la fattispecie di avvenuta prenotazione dell'immobile prima che l'interessato diventi socio della cooperativa.

Posti ai voti, con separate votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 2.5 e 2.6, nonché l'articolo 2, come modificato, anch'esso all'unanimità.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) si sofferma sull'emendamento 3.3, da lui già illustrato nella seduta pomeridiana del 29 ottobre scorso, ribadendo l'invito al relatore a valutare la possibilità di recepire nell'emendamento 3.2 (nuovo testo) alcune delle proposte contenute nel citato emendamento 3.3. Più in generale, il senatore Fassone sottolinea l'esigenza di una riflessione complessiva sulla validità dell'orientamento seguito dalla Camera dei deputati con l'approvazione del testo in esame. Al riguardo, l'oratore si chiede, in particolare, se sia effettivamente opportuna la scelta di adottare una soluzione che in ogni caso assicura la completa esclusione del sistema bancario da qualsiasi rischio in relazione alle situazioni di insolvenza oggetto del disegno di legge in titolo. A questo proposito appare infatti necessario porsi il problema se non sia invece preferibile un impianto normativo diverso che assicuri un maggior coinvolgimento del mondo bancario, sebbene certamente in modo equilibrato, così da favorire da parte dello stesso una gestione più attenta nel momento in cui viene decisa l'erogazione di mutui per lo svolgimento di attività edilizia.

Sotto un diverso profilo non può poi non richiamarsi ancora una volta l'attenzione sull'importanza di una previsione, come quella contenuta nella lettera a1) dell'emendamento 3.3, diretta ad escludere l'esperibilità dell'azione revocatoria qualora gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile risultino coerenti con gli indici del conto di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'Istat.

Prende quindi la parola il PRESIDENTE relatore, il quale sottolinea come non vada demonizzato l'istituto della revocatoria in sé, quanto piuttosto vadano evidenziate in senso critico talune applicazioni giurisprudenziali della vigente normativa che hanno privilegiato in modo esasperato l'esigenza di «fare cassa» nella gestione della procedura fallimentare.

Il Presidente relatore, con riferimento poi all'emendamento 3.2 (nuovo testo), prospetta alcune possibili modifiche dello stesso, fra le quali, in particolare, la soppressione della parola «edilizia» dopo le parole «di una cooperativa» – in analogia a quanto già deciso in sede di esame dell'articolo 2 – e la modifica della percentuale del 50 per cento indicata

nella lettera a) dell'emendamento. A questo ultimo proposito ritiene che la stessa potrebbe essere sostituita con una percentuale compresa fra il dieci e il venti per cento.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) preferirebbe fissare la percentuale in questione nella misura del dieci per cento, mentre il senatore ZICCONI (*FI*) preferirebbe la misura del venti per cento.

Il presidente Antonino CARUSO propone che la percentuale sia indicata nella misura del quindici per cento.

Sulla proposta del PRESIDENTE relatore, concordano i senatori ZICCONI (*FI*) e ZANCAN (*Verdi-U*).

Con riferimento all'emendamento 3.5, interviene nuovamente il senatore FASSONE (*DS-U*) che sottolinea il carattere innovativo del meccanismo di progressiva acquisizione del diritto di proprietà in capo all'acquirente delineato nella proposta in questione, meccanismo che peraltro prende spunto da soluzioni già sperimentate in altri ordinamenti.

Il senatore CENTARO (*FI*) manifesta perplessità circa la coerenza sistematica della proposta emendativa sui cui ha testè richiamato l'attenzione il senatore Fassone.

Il PRESIDENTE relatore evidenzia come la soluzione prospettata con l'emendamento 3.5 comporti implicazioni problematiche di non trascurabile complessità sul versante della pubblicità della vicenda di progressiva acquisizione del diritto di proprietà ivi contemplata. Ritiene in altri termini che si tratti di una proposta che può senz'altro essere presa in considerazione, ma non in sede di esame del disegno di legge in titolo e comunque con un ulteriore approfondimento della stessa.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) è consapevole del fatto che la proposta contenuta nell'emendamento 3.5 presenta aspetti problematici non trascurabili, fra i quali certamente quelli su cui ha richiamato l'attenzione il Presidente relatore, e che la stessa richiederebbe un ulteriore riflessione. Giudica però necessario richiamare in questa sede l'attenzione sulla stessa.

Il senatore GUBETTI (*FI*) manifesta peraltro dubbi sulla effettiva funzionalità del meccanismo delineato nell'emendamento 3.5 in una prospettiva di maggior tutela dell'acquirente.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è convocata per una ulteriore seduta domani, venerdì 14 novembre 2003, alle ore 8,30 con il medesimo ordine del giorno già diramato per le altre sedute della settimana in corso.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2195**Art. 2.****2.2 (nuovo testo)**

IL RELATORE

Sostituire le parole da: «acquirente» a: «da parte della cooperativa» con le seguenti: «acquirenti devono intendersi le persone fisiche promissarie acquirenti di un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto che abbia o possa avere per effetto l'acquisto non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero coloro i quali, ancorché non soci di una cooperativa edilizia, abbiano assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa».

2.2 (nuovissimo testo)

IL RELATORE

*Sostituire le parole da: «acquirente» a: «da parte della cooperativa» con le seguenti: «acquirenti devono intendersi le persone fisiche promissarie acquirenti o che acquistano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di *leasing*, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero coloro i quali, ancorché non soci di una cooperativa, abbiano assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa».*

2.4

FASSONE, MACONI

Al comma 1, dopo le parole: «avente ad oggetto l'assegnazione» inserire le seguenti: «in proprietà».

2.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «data in appalto» con le seguenti: «sia eseguita da».

2.6

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato con i propri soci contratti» con le seguenti: «assunti impegni con terzi».

2.7

FASSONE, MACONI

Al comma 1, aggiungere le parole: «; per "immobile" si intende l'edificio avente le caratteristiche di cui all'articolo 1».

Art. 3.**3.2 (nuovo testo)**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere in favore dell'acquirente, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 2645-bis, 2775-bis, 2825-bis del codice civile, e apportando – se del caso – le opportune modifiche alle disposizioni in materia di esecuzioni immobiliari, di fallimento ed altre procedure concorsuali ovvero aggiungendone di nuove alle stesse, l'equa ed adeguata tutela dei diritti dell'acquirente medesimo discendenti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto di un immobile da costruire ovvero da chi, an-

corché non abbia la condizione di socio di una cooperativa edilizia, risulti aver versato alla stessa almeno il 50 per cento del corrispettivo pattuito;

a-bis) prevedere, che l'equa e adeguata tutela dei diritti dell'acquirente sia conseguita anche attraverso disposizioni che prevedono che tutte le somme corrisposte dagli acquirenti di un dato immobile da costruire, nonché tutti i diritti di natura reale o obbligatori relativi alla costruzione del medesimo, costituiscano un patrimonio separato, gestito dal costruttore, per la realizzazione dell'opera e per il soddisfacimento di tutte le relative obbligazioni;

a-ter) prevedere, ai fini di cui alla lettera *a)*, la limitazione della esperibilità delle azioni revocatorie».

3.3

FASSONE, MACONI

Alla lettera a), aggiungere, in fine: «, in particolare prevedendo che:

«a.1) l'azione revocatoria non è esercitabile dal curatore del fallimento qualora gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile risultino coerenti con gli indici del conto di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT;

a.2) che, nel caso di cui al punto che precede, il promissario acquirente ha la scelta tra l'esecuzione del contratto, senza altra prestazione a carico del curatore diversa dalla consegna della porzione di immobile esistente, ovvero lo scioglimento dal contratto medesimo, in tal caso fruendo del privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile;

a.3) che nel caso di indicazione degli importi imponibili coerenti con quanto disposto nel punto *a.1)*, non si applicano al promissario acquirente le disposizioni di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile;

a.4) che nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1939, n. 385, e successive modificazioni, sia previsto che, in caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato o di parte dello stesso, abbiano diritto alla suddivisione del finanziamento in quote sulla base dell'impegno assunto, e correlativamente al frazionamento dell'ipoteca a garanzia; e che il procedimento esecutivo non possa essere promosso, o se promosso sia sospeso, fino a quando la banca non abbia provveduto sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente, avanzata a termini della proposizione che precede;».

3.5

FASSONE, MACONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere l'inserimento nel codice civile, dopo l'articolo 1541, di una sezione terza, intitolata "Della vendita di edificio da costruire", nella quale sia stabilito che, nella situazione di cui al titolo, l'acquisto della proprietà in capo all'acquirente si verifichi immediatamente quanto al terreno, o alla quota del diritto sul terreno corrispondente alla porzione di edificio, ed in rapporto all'edificazione via via eseguita quanto all'edificio o alla porzione di edificio e alle relative parti comuni;».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

152^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2538) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il presidente PROVERA ricorda che, svolta la discussione generale ed essendo state udite le repliche del relatore e del Rappresentante del Governo, si può procedere con le eventuali dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

Autorizza, altresì, il relatore a chiedere di svolgere oralmente la propria relazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PROVERA annuncia che il giorno 27 novembre 2003 alle ore 14 si svolgerà un'audizione del Ministro per gli Affari esteri

Franco Frattini, avanti alle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, nel quadro dell'Indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea, avente ad oggetto l'illustrazione dei lavori della Conferenza intergovernativa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

417^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2512-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame di ulteriori emendamenti, nonché dei restanti emendamenti riferiti agli articoli 54 e 55. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dell'ulteriore emendamento 42.3 (testo 2))

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRARA (*FI*), ricordato che nella precedente seduta ha illustrato i restanti emendamenti riferiti agli articoli 54 e 55, riferisce sugli ulteriori emendamenti 3.55 (testo 2), 5.1000, 15.0.6 (testo 2), 15.0.101 (testo 2), 16.400 e 42.3 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge finanziaria per il 2004, nel testo proposto dalla Commissione.

Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 5.1000, in quanto dispone la copertura di spese correnti a valere su unità previsionali di base sia di natura corrente che di natura capitale. Rileva che occorre pertanto valutare l'opportunità di sopprimere, nella clausola di copertura, il riferimento alle unità previsionali di base di conto capitale (in particolare l'unità previsionale di base 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo capp. 8501, 8502 e 8.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645).

In relazione all'emendamento 3.55 (testo 2), osserva che occorre acquisire conferma circa la congruità della quantificazione delle entrate

derivanti dai commi 8-*bis* ed 8-*ter*, al fine di accertare la congruità delle variazioni in aumento da apportare alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ivi indicate.

Con riferimento all'emendamento 42.3 (testo 2), concernente la chiusura in via transattiva dei contenziosi dell'EFIM, fa presente che occorre verificare se la nuova formulazione sia in grado di garantire *ex ante* che la riduzione dei crediti sia compensata dalla riduzione applicabile ai debiti, tenuto anche conto che la relazione tecnica trasmessa relativamente alla precedente versione dell'emendamento non offre adeguati elementi informativi in proposito.

Riguardo all'emendamento 16.400, considerata la natura variabile delle dotazioni annue del Fondo nazionale per le politiche sociali (iscritto in Tabella C), segnala che occorre valutare l'opportunità che gli importi siano configurati in termini di limite massimo di spesa, modulabili nell'ambito delle procedure di riparto del Fondo.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 15.0.6 (testo 2) e 15.0.101 (testo 2), salvo ribadire i presupposti già espressi a proposito di proposte analoghe.

Il sottosegretario VEGAS, rispetto all'emendamento 3.55 (testo 2), conferma la congruità della quantificazione ivi indicata e conviene con le osservazioni del Relatore in merito ai restanti emendamenti illustrati.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dei chiarimenti testé forniti dal Governo, propone, pertanto, di rendere parere non ostativo sulla proposta emendativa 3.55 (testo 2).

Rispetto all'emendamento 42.3 (testo 2), osserva che la nuova formulazione del testo non sembra chiarire del tutto il problema, già emerso nel corso dell'esame in Assemblea ed in Commissione, che la riduzione dei crediti, derivante dalla procedura transattiva introdotta dall'emendamento, si compensi in maniera adeguata con la corrispondente riduzione dei debiti derivante dalla medesima transazione. Propone, quindi, di accantonare il suddetto emendamento, al fine di approfondire ulteriormente la questione.

Con l'avviso conforme del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione conviene, pertanto, di accantonare l'emendamento 42.3 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI ricorda, quindi, che nel corso della precedente seduta è stato reso parere sugli emendamenti relativi all'articolo 54, limitatamente alle Tabelle A e B.

Con riferimento ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 54, riguardanti le Tabelle C, D, E ed F, richiamando l'illustrazione già fatta nella precedente seduta, propone di rendere parere non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione di quelle 54.Tab.C.8, 54.Tab.C.9, 54.Tab.C.10, 54.Tab.C.14, 54.Tab.C.15, 54.Tab.C.16, 54.Tab.C.20, 54.Tab.C.23, 54.Tab.C.29, 54.Tab.C.30, 54.Tab.C.31 e 54.Tab.C.32, che dispongono la copertura di spese correnti a valere su unità previsionali di base sia

di natura corrente che di natura capitale, in relazione alle quali, a suo avviso, la Commissione dovrebbe pertanto formulare parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, nella clausola di copertura, del riferimento alle unità previsionali di base di conto capitale, come indicate nell'illustrazione del Relatore. Relativamente all'altro emendamento segnalato 54.Tab.D.11, propone di rendere analogamente parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione nella Tabella E, dell'importo «-50.000» con l'altro «-100.000» e, nella Tabella D, dell'importo di «-50.000», con l'altro: «+50.000».

Il relatore FERRARA (*FI*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, propone, quindi, di rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 3.55 (testo 2), 5.1000, 15.0.6 (testo 2), 15.0.101 (testo 2) e 16.400 nonché i restanti emendamenti riferiti agli articoli 54 e 55 esprime, parere di nulla osta sulle seguenti proposte alle rispettive condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che nella clausola di copertura dell'emendamento 5.1000, vengano soppressi i riferimenti alle unità previsionali di base 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo capp. 8501, 8502 e 8.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645;

– che nell'emendamento 16.400 le parole: «detratti gli importi di» siano sostituite dalle seguenti: «detratta una quota fino a», e le parole: «e 40 milioni» siano sostituite dalle altre: «e fino a 40 milioni»;

– che nella clausola di copertura degli emendamenti 54.Tab.C.8, 54.Tab.C.9, 54.Tab.C.10, 54.Tab.C.14, 54.Tab.C.15, 54.Tab.C.16, 54.Tab.C.20 e 54.Tab.C.23 vengano soppressi i riferimenti all'unità previsionale di base 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775;

– che nella clausola di copertura della proposta 54.Tab.C.29 vengano soppressi i riferimenti all'unità previsionale di base 3.2.3.6 – Agenzia industrie difesa – cap. 7145;

– che nella clausola di copertura degli emendamenti 54.Tab.C.30, 54.Tab.C.31 e 54.Tab.C.32 vengano soppressi i riferimenti alle unità previsionali di base 7.2.3.2 e 8.2.3.2 e relativi capitoli;

– che nell'emendamento 54.Tab.D.11 l'importo riferito alla tabella E, pari a «-50.000» sia sostituito dall'altro «-100.000» e che l'importo di «-50.000», riferito alla tabella D, dall'altro: «+50.000».

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sulle proposte 15.0.6 (testo 2) e 15.0.101 (testo 2) nel presupposto che ove approvate, esse verranno riformulate, in sede di coordinamento, indicando l'onere come limite massimo di spesa, nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti esaminati.».

La Commissione approva, quindi, la proposta del Relatore.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata preannunciata la presentazione in Assemblea di alcuni emendamenti relativi ad una serie di questioni di particolare rilevanza sociale, sulle quali si era già registrata una comune attenzione della maggioranza e dell'opposizione, vale a dire la rimodulazione dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto, i provvedimenti a favore delle Università e degli Enti di ricerca nonché la regolarizzazione dei contributi previdenziali dei lavoratori del settore agricolo (*ex* gestione SCAU).

Poiché i nuovi emendamenti dovrebbero essere idonei a recepire le indicazioni emerse, tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione, nel corso del dibattito in Commissione ed in Assemblea, qualora gli stessi non dovessero presentare problemi di copertura finanziaria, si riserva la possibilità di esprimere verbalmente il parere direttamente in Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, fatta sempre salva la facoltà della Commissione di svolgerne l'esame in sede collegiale, ove ciò fosse ritenuto necessario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che, in relazione all'esigenza di rendere il parere sul disegno di legge n. 2175-B, sull'assetto del sistema radio-televisivo, l'ordine del giorno delle sedute della Commissione già convocate potrà eventualmente essere integrato per rendere il suddetto parere, ove conclusa la sessione di bilancio, nella giornata di domani, venerdì 14 novembre. Al riguardo, nell'odierna seduta pomeridiana, si potrà valutare l'opportunità di anticipare la seduta pomeridiana già convocata domani, alle ore 15, affinché abbia luogo subito dopo la votazione finale in Assemblea dei documenti di bilancio.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), con riferimento all'espressione del suddetto parere sul disegno di legge n. 2175-B, chiede se ciò sia compatibile con le procedure previste dal Regolamento per la sessione di bilancio, essendo la stessa ancora in corso ed avendo il suddetto disegno di legge carattere oneroso.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, le Commissioni e l'Assemblea possono iscrivere all'ordine del giorno disegni di legge comportanti variazioni di spese o di entrate dopo la votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

418^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2512-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e conclusione. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore FERRARA (FI) riferisce, per quanto di competenza, sugli ulteriori emendamenti 45.0.1000, 52.0.36 (testo 2) e 52.200 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge finanziaria per il 2004, nel testo proposto dalla Commissione, osservando che, in relazione all'emendamento 52.200 (testo 2), occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle lettere a), b) e c), che intervengono sulla disciplina applicabile ai concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 45.0.1000 e 52.0.36 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'emendamento 42.3 (testo 2) è stato trasformato nella proposta 42.0.100 e che, come preannunciato nella seduta precedente, stanno per essere presentati in Assemblea alcuni emendamenti volti a dare soluzione a importanti questioni precedentemente affrontate nel corso dell'esame in Commissione ed in Assemblea, tra cui, in particolare, le misure a favore delle Università e degli Enti di ricerca nonché la regolarizzazione dei contributi previdenziali dei lavoratori del settore agricolo (*ex* gestione SCAU). Al fine di svolgere l'esame delle suddette proposte congiuntamente con l'emendamento 45.0.1000, relativo alla vicenda dei lavoratori esposti all'amianto, già trasmesso dall'Assemblea, per assicurare una trattazione organica delle proposte concernenti le questioni più rilevanti dal punto di vista sociale, propone di accantonare il suddetto emendamento unitamente all'emendamento 42.0.100. Precisa che la seduta potrà, pertanto, essere sospesa dopo l'espressione del parere sugli emendamenti 52.0.36 (testo 2) e 52.200 (testo 2), per riprendere non appena saranno sospesi i lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente e gli emendamenti 45.0.1000 e 42.0.100 vengono, pertanto, accantonati.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sugli emendamenti 52.0.36 (testo 2) e 52.200 (testo 2). In merito a tale ultima proposta emendativa, precisa che si tratta di una norma che va a sanare definitivamente il contenzioso relativo alle pendenze dei concessionari delle scommesse sportive di pertinenza del CONI, riguardo al mancato versamento dei minimi garantiti. Si tratta, sostanzialmente, dell'applicazione dello stesso meccanismo transattivo già utilizzato con l'approvazione del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, per sanare le analoghe pendenze dei concessionari delle scommesse ippiche di pertinenza dell'UNIRE.

Evidenzia che l'onere recato dall'emendamento riguarda il risarcimento al CONI di parte dei crediti che il suddetto ente perderà in conseguenza della transazione, onere per il quale l'emendamento predispone un'adeguata copertura.

Il relatore FERRARA (*FI*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, propone di esprimere un parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti 52.200 (testo 2) e 52.0.36 (testo 2).

La Commissione approva, infine, la proposta del Relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 20.

Si riprende l'esame degli emendamenti 45.0.1000 e 42.0.100, precedentemente accantonati.

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'emendamento 42.0.100 – risultante dalla trasformazione dell'emendamento 42.3 (testo 2) in un emendamento recante un articolo aggiuntivo all'articolo 42 – è stato ulteriormente riformulato nella proposta 42.0.100 (testo 2) e ricorda che l'emendamento 45.0.1000 è stato precedentemente illustrato per i profili di competenza. Propone pertanto di rendere su quest'ultimo un parere non ostativo in quanto la copertura finanziaria dell'emendamento è stata valutata in modo prudenziale ed è comunque stabilita entro un limite massimo di spesa.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene per suggerire di riformulare le disposizioni recate dall'emendamento 45.0.1000, al fine di rendere esplicita la volontà dei proponenti di modificare la normativa attualmente vigente, citando espressamente le modifiche già introdotte all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea come sia di tutta evidenza l'intento della proposta di ripristinare la normativa applicabile ai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge. Ribadisce, pertanto, la proposta, dato l'ampio consenso raggiunto sulla formulazione dell'emendamento in esame, di esprimere un parere non ostativo.

La Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

Si passa, quindi, all'esame degli ulteriori emendamenti 3.55 (testo 3), 11.1000 (testo 2)/1, 11.1000 (testo 2)/2, 11.1000 (testo 2)/3 11.1000 (testo 2), 16.400 (testo 3), 16.400 (testo 3)/1, 49.0.300 (testo 2) e 54.Tab.A.1500 (testo 2), 16.400 (testo 3)/2 e 22.1000.

Il presidente AZZOLLINI, in sostituzione del relatore Ferrara, riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti 11.1000 (testo 2)/2, 11.1000 (testo 2)/3 e 11.1000 (testo 2), rilevando l'opportunità di chiedere conferma al Governo sulla neutralità finanziaria delle proposte citate. Per quanto concerne la proposta emendativa 16.400 (testo 3), considerata la natura variabile delle dotazioni annue del Fondo nazionale per le politiche sociali (iscritto in Tabella C), occorre valutare l'opportunità che gli importi di cui al primo capoverso siano configurati in termini di limite massimo di spesa, modulabile nell'ambito delle procedure di riparto del Fondo. Analogamente, in relazione al secondo capoverso, occorre altresì valutare l'opportunità che l'onere relativo al contributo in conto capitale ivi indicato, nonché la quota del medesimo onere coperta a valere sulle risorse del suddetto Fondo nazionale per le politiche sociali, come previste dall'articolo 16, comma 1 del disegno di legge in titolo, siano configurati in termini di limite massimo di spesa modulabile nell'ambito delle procedure di riparto del Fondo. Analoghe valutazioni appaiono condivisibili per la proposta 16.400 (testo 3)/2, sebbene l'ultimo capoverso rechi un onere

privo di copertura finanziaria in ordine al quale la Commissione dovrebbe esprimere una condizione suppressiva. Relativamente all'emendamento 49.0.300 (testo 2), occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall'introduzione di sistemi di gestione informatizzata dei pagamenti su conto corrente postale delle operazioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dalla stipula della relativa convenzione tra il Ministero e Poste italiane S.p.A., al fine di verificare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria ivi richiamata. Con riferimento all'emendamento 22.1000 precisa che esso non necessita di una copertura finanziaria, in quanto le disposizioni risultano coperte dalle maggiori entrate conseguenti all'adesione alle agevolazioni ivi indicate. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 11.1000 (testo 2)/1, 3.55 (testo 3), 16.400 (testo 3)/1 e 54.Tab.A.1.500 (testo 2) nonché sul citato emendamento 42.0.100 (testo 2).

Il sottosegretario VEGAS conferma che gli emendamenti 11.1000 (testo 2)/2, 11.1000 (testo 2)/3 e 11.1000 (testo 2) sono neutrali dal punto di vista finanziario. Rileva che l'emendamento 49.0.300 (testo 2) non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre in merito alle proposte 16.400 (testo 3)/2 e 16.400 (testo 3) propone di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una formulazione modulabile dell'onere più compatibile con le disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali. Con particolare riferimento al terzo capoverso dell'emendamento 16.400 (testo 3)/2 esprime avviso contrario, mentre non riscontra osservazioni sui restanti emendamenti.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, il presidente AZZOLLINI propone di esprimere parere non ostativo sulle proposte 11.1000 (testo 2)/2, 11.1000 (testo 2)/3 e 11.1000 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*DS-U*), preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 49.0.300 (testo 2) e 22.1000. Infatti, pur non essendo in possesso di informazioni puntuali sullo stato dell'informatizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rileva che la proposta 49.0.300 (testo 2) appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Con riferimento alla proposta 42.0.100 (testo 2), fa presente che la nuova formulazione tecnicamente risolve i rilievi di carattere finanziario emersi durante l'esame in Commissione della questione connessa alla liquidazione dell'E-FIM, sebbene, a suo giudizio, essa non risulta idonea a concludere i contenziosi attivi e passivi. In merito, poi, all'emendamento 22.1000, non ritiene che il meccanismo ivi delineato sia idoneo a garantire la copertura delle agevolazioni concesse. L'ultimo comma, peraltro, appare totalmente privo di copertura finanziaria.

Ai rilievi di natura finanziaria, testé sollevati dal senatore Morando sulla proposta 22.1000, si associa il senatore MARINO (*Misto-Com*), preannunciando il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo sui profili di competenza della Commissione.

Preso atto delle osservazioni emerse dal dibattito, il presidente AZZOLLINI formula uno schema di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.55 (testo 3), 11.1000(testo 2)/1, 11.1000(testo 2)/2, 11.1000(testo 2)/3, 11.1000(testo 2), 16.400 (testo 3), 16.400 (testo 3)/1, 16.400 (testo 3)/2, 22.1000, 42.0.100 (testo 2), 45.0.1000, 49.0.300 (testo 2) e 54.Tab.A.1500 (testo 2), esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 16.400 (testo 3) e 16.400 (testo 3)/2, sulle quali il parere di nulla osta è subordinato alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che nel primo capoverso dell'emendamento 16.400 le parole: «detratti gli importi di» siano sostituite dalle seguenti: «detratta una quota fino a», e le parole: «e 40 milioni» siano sostituite dalle altre: «e fino a 40 milioni» e che nel secondo capoverso dello stesso emendamento le parole: «di 20 milioni di euro» nonché «e di 15 milioni di euro» e «quanto all'importo di 15 milioni di euro» siano rispettivamente sostituite dalle seguenti: «fino a 20 milioni di euro», «e fino a 15 milioni di euro» e «fino all'importo di 15 milioni di euro»; che nel secondo capoverso del subemendamento 16.400 (testo 3)/2 le parole: «20 milioni» e «40 milioni» siano rispettivamente sostituite dalle seguenti: «fino a 20 milioni» e «fino a 40 milioni» e che sia soppresso l'ultimo capoverso, riferito alla tabella A, dello stesso subemendamento».

La Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, avendo già convenuto la Commissione nella precedente seduta di procedere all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2175 non appena conclusa la sessione di bilancio, in conformità con l'articolo 126, comma 11, del Regolamento, comunica che a tal fine la Commissione sarà convocata per un'ulteriore seduta, domani, alle ore 10 ovvero a conclusione dei lavori dell'Assemblea integrando in tal senso l'ordine del giorno, ove conclusa la sessione di bilancio.

Avverte, inoltre, che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, venerdì 14 novembre, alle ore 9 e alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, delle note di variazione al bilancio, ove trasmesse in tempo utile.

La Commissione consente

CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che, come testé convenuto, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, alle ore 10, ovvero alla conclusione dei lavori dell'Assemblea, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2175-B, ove conclusa la sessione di bilancio.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE GIÀ CONVOCATE PER DOMANI

Il PRESIDENTE avverte, come già preannunciato, che l'ordine del giorno delle sedute, già convocate per domani alle ore 9 e alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, delle note di variazione al bilancio, ove trasmesse in tempo utile.

La seduta termina alle ore 20,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

194^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, nonché dell'articolo 30 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GENTILE (*FI*), alla luce delle osservazioni formulate dalla 14^a Commissione permanente sui profili attinenti la compatibilità con la normativa comunitaria del provvedimento, nonché delle considerazioni svolte in tale sede dal Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione, ritiene opportuno valutare eventuali integrazioni alla proposta di parere già formulata.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) chiede chiarimenti circa il tenore delle citate osservazioni della 14^a Commissione permanente e in ordine alle conseguenti modifiche da apportare alla proposta di parere.

Il presidente PEDRIZZI illustra il contenuto delle osservazioni espresse dalla 14^a Commissione permanente, sottolineando come sia stata in tale sede adottata, su invito del Ministro per le politiche comunitarie,

una formulazione di impulso affinché il Governo solleciti la Commissione europea a fornire indicazioni sugli aspetti controversi della normativa comunitaria in materia contabile.

Il relatore GENTILE (*FI*) sottolinea l'opportunità di modificare la propria proposta di parere con analoghe considerazioni. Di conseguenza, ferme restando le osservazioni contenute nei primi due capoversi della proposta di parere illustrata e pubblicata in allegato alla seduta di ieri, sostituisce l'ultimo capoverso con il seguente: «Tutto ciò considerato, la Commissione esprime quindi un parere favorevole limitatamente all'obiettivo di introdurre nell'ordinamento nazionale delle regole di redazione dei bilanci in linea con gli *international accounting standards*, invitando peraltro il Governo a sollecitare la Commissione europea, con procedura d'urgenza, affinché fornisca indicazioni univoche in ordine agli aspetti controversi della disciplina oggetto del recepimento e agli indirizzi che si intendono adottare ai fini del preannunciato intervento di revisione della normativa comunitaria nella materia in considerazione».

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) condivide la modifica illustrata dal relatore Gentile e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere derivante da tale riformulazione.

Il presidente PEDRIZZI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere, nel testo derivante dalla citata riformulazione.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sull'orientamento dell'Esecutivo in ordine ai tempi di approvazione definitiva dello schema in titolo, tenuto conto dell'opportunità, da parte della Commissione, di attendere la formulazione delle osservazioni della Commissione Programmazione economica, bilancio, la quale, non avendo potuto affrontare sinora tale importante provvedimento, si è determinata a sollecitare una risposta in tal senso.

Il sottosegretario MOLGORA conferma la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione, previe le

osservazioni della Commissione Programmazione economica, bilancio, a condizione che lo stesso sia reso entro il 26 novembre 2003.

La Commissione prende atto.

Il relatore COSTA (*FI*) puntualizza che il punto 4 dello schema di parere pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri è riferito esclusivamente all'IRAP e non, come riportato per un mero errore materiale, al diritto societario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

189^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DOZZO risponde all'interrogazione numero 3-01298, che pone l'accento sull'indizione di una gara di appalto europea per la riorganizzazione delle realtà operative confluenti nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) da parte del Commissario straordinario, rilevando come la competente Direzione generale non avesse formulato osservazioni sulla relativa delibera del Commissario straordinario del CRA.

Ricorda inoltre che le risorse da destinare a tale consulenza sono tratte unicamente dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002 e che le decisioni sugli schemi di statuto e di regolamento sono state rimesse dal Ministro alla valutazione del nuovo Consiglio di amministrazione, escludendole dalla sfera di intervento del Commissario straordinario.

Sottolinea, infine, la rilevanza dell'attività di ricerca svolta continuamente dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

Il senatore PIATTI (*DS-U*), pur ringraziando per le informazioni fornite, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta complessiva, che appare ispirata a criteri burocratici e comunque lacunosa. Il Rappresentante del Governo, infatti, non ha chiarito le ragioni in base alle quali il Commissario straordinario, con propria delibera, ha affidato la riorganizzazione di tale ente ad una società esterna, dopo aver manifestato, nel

corso di un'audizione informale, la ferma intenzione di non occuparsi di tali scelte gestionali.

Nel rilevare il carattere scarsamente razionale di tale modo di procedere, ribadisce la propria insoddisfazione.

Il sottosegretario DOZZO risponde quindi all'interrogazione numero 3-01299, osservando che la decisione di trasferire il dottor Magnifico dall'incarico di direzione dell'Istituto di Orticoltura di Pontecagnano a quello di Frutticoltura di Acireale è stata presa alla luce delle informazioni raccolte sull'andamento della gestione dell'Istituto di orticoltura ed in previsione dell'imminente pensionamento del Direttore dell'Istituto di Acireale, informandone il diretto interessato. Nel ricordare che l'amministrazione ha recentemente ricevuto una memoria dall'interessato con la quale chiede di poter riferire direttamente all'amministrazione sugli aspetti gestionali dell'Istituto, informa che l'Amministrazione procederà a tale audizione prima di proseguire nelle proprie determinazioni.

Dopo aver poi ricordato che, al momento dell'approvazione dello statuto e dei regolamenti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), gli incarichi di direzione degli Istituti di ricerca e delle relative sezioni operative cesseranno automaticamente ed il CRA potrà così autonomamente procedere alle nuove nomine, sottolinea infine come, al di là delle competenze e delle specifiche funzioni ricoperte dai vari direttori, sarebbe, a suo avviso, più opportuno ricorrere maggiormente ad un criterio di rotazione nell'affidamento degli incarichi.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) si dichiara insoddisfatto della risposta complessiva del Governo. Sarebbe stato, a suo avviso, più corretto affidare la scelta del Direttore al nuovo Consiglio di amministrazione.

Osserva, infine, come tale modo di operare configuri una lesione delle prerogative di autonomia dell'ente.

Il presidente RONCONI, dopo aver precisato che l'interrogazione numero 3-01300 sarà svolta in una prossima seduta, dichiara concluso lo svolgimento delle odierne procedure informative.

La seduta termina alle ore 9,10.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

165^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Intervengono l'ingegner Alessandro Ortis, l'ingegner Tullio Maria Fanelli e il professor Fabio Pistella.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative previste nella seduta odierna. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dei designati a Presidente ed a membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Il presidente PONTONE, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere richiesto dalla legge n. 481 del 1995 sulle proposte di nomina del Presidente e dei membri dell'Autorità per l'energia e il gas pervenute da parte del Governo, dà quindi il benvenuto all'ingegner Alessandro Ortis designato alla carica di Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'ingegner Tullio Maria Fanelli e al professor Fabio Pistella, ringraziandoli per la loro presenza.

L'ingegner ORTIS, dopo una breve esposizione del proprio *curriculum* professionale, ritiene che nelle future politiche di gestione dell'Auto-

rità sia necessario valorizzare, in primo luogo, l'eredità della passata esperienza, che ha dato sinora buoni frutti, introducendo una linea di continuità in un settore assai delicato. L'Autorità, infatti, si è positivamente distinta – dimostrando autonomia e indipendenza – nell'esercitare un ruolo di promozione e di garanzia nei processi di liberalizzazione e di apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché nelle politiche di controllo dei prezzi e delle tariffe. Sottolinea, inoltre, l'intenzione di continuare a dedicare particolare attenzione alla promozione della qualità dei servizi, nonché l'intento di sviluppare il più possibile la collaborazione istituzionale tra Parlamento, Governo ed organi dell'Unione europea.

Sarebbe inoltre auspicabile approfondire il più ampio sforzo nel perseguimento di adeguate politiche volte a tutelare i consumatori, continuando a perseguire il dialogo con le parti interessate e le procedure di consultazione.

A suo avviso, l'Autorità potrà produrre risultati utili anche attraverso una attenta valutazione preventiva dell'impatto regolatorio delle nuove normative, condizione indispensabile per la semplificazione dell'intricato assetto di regolamentazione del sistema, da lungo tempo auspicata.

Ritiene fondamentale che l'Autorità continui ad impegnarsi sul terreno dei controlli e sul versante della collaborazione con gli analoghi organismi di regolazione in ambito internazionale, sottolineando inoltre la necessità di un maggior ricorso a forme di cooperazione con istituzioni universitarie ed enti di ricerca scientifica.

Ha quindi la parola l'ingegner FANELLI il quale, dopo aver succintamente esposto il proprio *curriculum* professionale, dichiara di condividere appieno i principi dianzi elencati dall'ingegner Ortis, esprimendo inoltre il proprio convincimento in ordine alla positiva collaborazione che si realizzerà, in caso di nomina, tra i componenti designati. Ripercorre quindi la propria esperienza nelle pubbliche amministrazioni, auspicando che essa possa rivelarsi utile per l'assolvimento del delicato incarico cui potrebbe essere chiamato. Ritiene che, in continuità con l'impostazione delineata nell'attuale gestione dell'Autorità, tale organismo possa ricoprire un ruolo fondamentale nel complesso processo di riordino che sta attraversando il settore energetico.

Il professor PISTELLA, nel sottolineare la necessità di adottare politiche concrete volte a perseguire lo sviluppo, la stabilità del sistema energetico e la tutela dell'ambiente, fa osservare come l'Autorità possa svolgere un ruolo di particolare rilievo anche sotto il profilo della salvaguardia dei principi etici del mercato. Nell'esprimere un convinto apprezzamento per i risultati già conseguiti, auspica che si superi ogni logica di contrapposizione talvolta riscontrabile anche tra organismi pubblici: l'Autorità può continuare ad esercitare il proprio ruolo di garanzia nel settore energetico svolgendo le proprie funzioni in uno spirito di costruttiva collaborazione.

Dichiara inoltre di condividere la necessità, precedentemente espressa dall'ingegner Ortis, di un rafforzamento delle politiche di controllo. Ri-

leva, infine, l'assoluta importanza di un'efficace politica industriale, anche sotto il profilo dei rapporti sul piano internazionale. In ambito energetico l'Italia può rivendicare l'attuazione di importanti riforme nella logica della competitività e dell'apertura del mercato.

Il presidente PONTONE dà la parola alla senatrice D'IPPOLITO (FI), la quale esprime il proprio apprezzamento per gli interventi formulati dei quali dichiara di condividere l'impostazione.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), dopo aver sottolineato l'importante ruolo dell'Autorità, preannuncia l'intenzione di presentare alcune proposte emendative al disegno di legge sul riordino del settore energetico per evitare che siano introdotte modificazioni alla legge vigente tali da intaccare l'autonomia e la terzietà della stessa Autorità. Ritieni che la provenienza dal Ministero delle attività produttive di alcuni componenti designati sia positiva, anche se occorre rimuovere ogni sospetto in ordine al rischio di una trasformazione dell'Autorità in un mero braccio operativo del Governo. Chiede, infine, il parere dei candidati sulle recenti iniziative del Ministero relative al deposito di scorie radioattive nel Metapontino.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) considera necessario che da parte dei candidati sia affermata con maggior determinazione la volontà di confermare l'autonomia e l'indipendenza dell'Autorità. Si tratta di una questione decisiva per il ruolo che lo stesso organismo potrà esercitare anche in questa delicata fase di riordino del settore.

L'ingegner ORTIS, risponde agli intervenuti dichiarando di essere fermamente convinto dell'importanza del rispetto delle prerogative di autonomia e di indipendenza dell'Autorità e ribadendo, al riguardo, il proprio impegno professionale ed etico.

Il presidente PONTONE dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nn. 81, 82 e 83)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame. Parere favorevole, a maggioranza dei due terzi dei componenti, per l'ingegner Fanelli e il professor Pistella; parere favorevole, con maggioranza inferiore a due terzi dei componenti, per l'ingegner Ortis)

Il presidente PONTONE, richiamandosi all'audizione testé conclusasi dei candidati ingegner Ortis, ingegner Fanelli e professor Pistella, propone di formulare parere favorevole sulle proposte di nomina in titolo.

Si procede quindi a scrutinio segreto a tre distinte e contemporanee votazioni, cui partecipano i senatori BARATELLA (*DS-U*), BASTIANONI (*Mar-DL-U*), BETTAMIO (*FI*), CHIUSOLI (*DS-U*), COVIELLO (*Mar-DL-U*), Vittoria FRANCO (*DS-U*) (in sostituzione del senatore De-benedetti), DE RIGO (*FI*), D'IPPOLITO (*FI*), GARRAFFA (*DS-U*), IERVOLINO (*UDC*), MACONI (*DS-U*), MONTI (*LP*), MUGNAI (*AN*), PONTONE (*AN*), SAMBIN (*FI*), SEMERARO (*AN*), TOIA (*Mar-DL-U*), TRAVAGLIA (*FI*) e TUNIS (*UDC*).

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina dell'ingegner Ortis consegue 15 voti a favore, 3 astenuti e 1 scheda bianca. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 – che prevede il raggiungimento del *quorum* dei due terzi dei componenti – tale proposta di parere favorevole non è accolta.

Ai sensi della medesima legge, la proposta di parere favorevole relativa alla nomina dell'ingegner Fanelli è accolta con 18 voti favorevoli e 1 scheda bianca; la proposta di parere favorevole relativa alla nomina del professor Pistella risulta a sua volta accolta con 18 voti favorevoli e 1 scheda bianca.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

264^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli»**

Il presidente NOVI ricorda che in data 5 marzo 2003 il senatore Iovene aveva avanzato la proposta di deliberare un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli», proposta più volte reiterata.

In effetti, appare opportuno approfondire alcune questioni inerenti la legge menzionata: in primo luogo l'attuazione della normativa sul piano territoriale si è rivelata contraddittoria e non corrispondente ai principi ispiratori della legge, soprattutto in relazione agli Ambiti territoriali ottimali che erroneamente sono stati fatti coincidere con le province. In secondo luogo, appare necessario soffermarsi sulle politiche inerenti il ciclo delle acque, poiché esse spesso non solo hanno risentito di condizionamenti clientelari ed affaristici, ma non sono riuscite ad evitare fenomeni di parcellizzazione e sperpero delle risorse.

Infine, un ulteriore aspetto da considerare chiama in causa le politiche di privatizzazione seguite negli ultimi anni, dal momento che gli obiettivi prefissati in termini di recupero di efficienza e di competitività del settore idrico, a suo avviso, non sono stati raggiunti.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN), dichiarandosi d'accordo con quanto affermato dal presidente NOVI, ritiene che l'indagine conoscitiva si debba svolgere in maniera approfondita ed incisiva.

Il senatore IOVENE (DS-U) rileva che tra i soggetti da inserire nelle audizioni vanno ricompresi anche gli organismi rappresentativi degli enti locali, allo scopo di verificare in che modo la legge n. 36 del 1994 è stata attuata a livello territoriale.

La Commissione conviene all'unanimità di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VIZZINI, nel riassumere l'andamento dei lavori della scorsa seduta, sottolinea l'importanza di un consenso il più possibile ampio al contributo che questa Commissione si accinge a dare alla 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato sul disegno di legge costituzionale in titolo, di iniziativa del Governo. Non esclude ulteriori approfondimenti durante l'*iter* del provvedimento in corso, ivi comprese procedure informative atte a rendere la Commissione meglio edotta dei diversi e rilevanti profili che si presentano di fronte ad una così ampia modificazione del quadro ordinamentale.

Dopo avere ricordato i numerosi suggerimenti emersi durante la seduta del 12 novembre scorso, dà atto che di essi sono stati raccolti numerosi spunti, volti ad integrare una prima stesura di uno schema di parere.

Invita infine il senatore ZORZOLI, relatore alla Commissione, a dare lettura della più aggiornata formulazione dello schema di parere medesimo.

Il relatore, senatore ZORZOLI, dato atto che, nelle ultime ore, è stato compiuto un ulteriore sforzo di sintesi, allo scopo di ottenere – avuto riguardo alla materia in esame – il più possibile ampio consenso sul parere in discorso, dà lettura di una nuova stesura della bozza di esso, che è del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esprime il proprio apprezzamento per l'intendimento di addivenire ad una revisione organica del testo costituzionale, capace di portare a compimento il percorso iniziato con le leggi costituzionali del 1999 e del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, conferendo coerente ruolo alle Autonomie territoriali, sia per quanto riguarda la composizione e le funzioni del Parlamento sia per quanto riguarda la Corte costituzionale;

rileva che, fermi restando gli obiettivi largamente condivisi di riformare il modello di bicameralismo perfetto, per quanto riguarda il Senato federale della Repubblica vi sia spazio per addivenire a modifiche, anche significative, dell'impianto in modo del tutto compatibile con le finalità di fondo, ma garantendo nel contempo la funzionalità del sistema di normazione e di governo, esigenza il cui soddisfacimento evidentemente prescinde da quella delle maggioranze *pro-tempore*;

prende atto che nella proposta del Governo si sceglie il modello di Senato come camera legislativa eletta direttamente, e su questa proposta avanza le proprie osservazioni, rilevando altresì che poteva essere anche assunto come base il modello del *Bundesrat* tedesco, da adattare alla situazione italiana, ma che comunque le ipotesi di composizione mista non si addicono al Senato come camera legislativa;

ritiene fortemente auspicabile il più ampio coinvolgimento delle Autonomie territoriali nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge, nella convinzione della necessità di concordare il quadro istituzionale per una duratura e condivisa attuazione del principio di sussidiarietà, specie nell'ambito del processo di integrazione europea, e auspica sia adottato un metodo di discussione che consenta l'approvazione della riforma con il più ampio consenso parlamentare.

Tutto ciò premesso, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. In merito all'articolo 3, di novella dell'articolo 57 della Costituzione, osserva che la scelta di costituzionalizzare il principio proporzionale per l'elezione del Senato, pur se coerente con una funzione di garanzia del Senato, introduce tuttavia nel sistema un elemento di rigidità anche rispetto all'adozione in concreto del tipo di formula elettorale, per la cui modifica, in caso di necessità, sarebbe poi richiesta la procedura di revisione costituzionale e quindi il ripetuto consenso di entrambe le Camere; propone, al riguardo, di rimettere alla legge ordinaria la scelta del sistema elettorale.

2. In merito all'articolo 4, di novella dell'articolo 58 della Costituzione, osserva che la limitazione delle condizioni di eleggibilità al Senato (a chi è o è stato consigliere delle Autonomie territoriali o sia stato parlamentare eletto nella Regione), comporta una limitazione al diritto di eguaglianza e alla libertà di accesso alle cariche elettive, sanciti nella parte I della Costituzione, e corroborati dalla giurisprudenza costituzionale che, affermando la piena libertà elettorale attiva e passiva e l'assoluta eccezionalità delle cause di ineleggibilità, evidenzia la dubbia coerenza, con un sistema di elezione diretta, di un ricorso in via ordinaria a condizioni di eleggibilità, che – a differenza delle altre, che sono rimuovibili – priverebbero in via definitiva il Senato di apporti qualificati (dal mondo del lavoro, dell'università, della società nel suo complesso), pur se espressione del tessuto regionale di riferimento; propone, al riguardo, in coerenza con un modello di Senato eletto direttamente e non in secondo grado, di rimuovere le condizioni di eleggibilità e rinforzare altrimenti il principio costituzionale della base regionale, effettuando in un medesimo contesto temporale l'elezione dei consiglieri regionali e dei senatori.

3. In merito all'articolo 11, di novella dell'articolo 70 della Costituzione, osserva che la tripartizione delle materie tra i diversi procedimenti legislativi, in un quadro istituzionale in cui il Senato non si pone in relazione alla maggioranza di governo *pro-tempore* lungo il tradizionale asse fiducia-scioglimento, da una parte può compromettere la possibilità stessa di attuazione del programma da parte del Governo in tutte le materie di competenza non esclusivamente statale, dall'altra può dar luogo – caso unico nel quadro delle democrazie avanzate – ad una legislazione «di opposizione» sui principi fondamentali, approvata da un Senato espresso da una maggioranza in ipotesi diversa da quella – dell'altro ramo del Parlamento – che sostiene il Governo, con il risultato di una legislazione convergente per materia, ma divergente per indirizzo; propone pertanto di aumentare il numero di materie rimesse (o il ricorso) alla competenza bicamerale «paritaria» (come ad esempio la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), avendo altresì cura di alleggerire tale procedura, in particolare in riferimento alle cinque fasi lungo le quali si articola nella proposta, limitando la composizione dell'eventuale contrasto tra due Camere alla deliberazione finale di una Commissione bicamerale di conciliazione, quale quella suggerita al punto 7, nella sola componente parlamentare.

Propone altresì che, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo tra i Presidenti delle Camere sulla risoluzione dei conflitti di competenza tra le Camere stesse, i relativi disegni di legge controversi siano approvati con la lettura bicamerale, per evitare che – nell'eventuale situazione di stallo – prevalga la scelta governativa iniziale sul tipo di procedimento di approvazione, e – in definitiva – sulla qualificazione (statale o concorrente) della materia.

4. In merito all'articolo 15, di novella dell'articolo 81 della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 70 novellato ed alla ripartizione delle relative competenze tra Camera e Senato, osserva che la modifica solo formale dell'articolo 81 in materia di bilancio non consente di affrontare organicamente il tema del coordinamento della finanza pubblica, questione emergente in un contesto in cui tutti i livelli della cosiddetta sussidiarietà, a partire dall'Unione europea, condividono responsabilità finanziarie, né di aggiornare l'attuale procedimento che associa ad un bilancio «neutro» una legge finanziaria di «manovra», modello diffusamente ritenuto inadeguato al nuovo contesto costituzionale ed europeo; propone, al riguardo, di riconsiderare la funzione della legge di bilancio, alla luce dell'esperienza maturata sulla legge finanziaria, introducendo una «legge di stabilità», quale cerniera tra le esigenze del patto di stabilità cosiddetto «esterno» – tra i Paesi membri e l'Unione – ed il patto di stabilità cosiddetto «interno», tra i diversi livelli di governo territoriale della Repubblica.

Propone, in particolare, di affidare la competenza sulla legge di stabilità e sulla fissazione dei saldi di bilancio alla Camera dei deputati lungo l'asse maggioranza-Governo, e di rimettere alla lettura bicamerale la ripartizione delle responsabilità di ciascun livello territoriale nel raggiungimento degli obiettivi così fissati, al termine di una fase di coinvolgimento degli esecutivi territoriali in una sede di raccordo interistituzionale, da dotare – a tale fine – di rango costituzionale.

5. In merito all'articolo 30, di novella dell'articolo 117 della Costituzione, osserva che la riforma costituzionale offre l'opportunità di procedere ad alcune modifiche che adeguino l'individuazione e la ripartizione della competenza tra Camera e Senato nelle diverse materie, alla luce dell'esperienza istituzionale fin qui maturata, anche dal punto di vista della distribuzione di competenze tra Unione europea e Stati membri. Invita, al riguardo, a considerare – tra l'altro – l'opportunità di:

– aggiornare riferimenti non attuali, come quello fatto alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»;

– di uniformare la terminologia utilizzata in riferimento a materie quali: «polizia amministrativa locale» e «polizia locale»; di chiarire – al fine di prevenire possibili controversie – il rapporto tra formulazioni connesse, che figurano in diversi elenchi e quindi danno luogo a diversa competenza, quali «tutela della salute» e «assistenza e organizzazione sanitaria»; «norme generali sull'istruzione», «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale», «organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», «definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione»;

– trasferire alla competenza legislativa concorrente la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed alla competenza statale la materia dell'energia.

6. In merito all'articolo 31, di novella dell'articolo 127 della Costituzione, osserva che la soluzione delineata rispetto all'interesse nazionale altera l'equilibrio di responsabilità tra i diversi livelli istituzionali, ponendo Assemblee politiche parimenti titolari di funzioni legislative, una (il Senato) nella posizione funzionale di controllo rispetto all'altra (il Consiglio regionale), e rimettendo la decisione definitiva al Presidente della Repubblica in termini di discrezionalità, con il conseguente coinvolgimento di un organo supremo del quale è preferibile rafforzare la vocazione di garanzia della Costituzione, neutra rispetto alle parti istituzionali in contrasto.

Propone, al riguardo, di rimodulare diversamente l'istituto, facendo emergere tali contrasti – per la parte non attinente alla lesione giuridicamente rilevante di valori unitari, già oggi presenti nel testo costituzionale (a partire dall'articolo 5 della Costituzione), in quanto tali sindacabili dalla Corte costituzionale – di fronte ad una sede politica paritetica quale quella suggerita al successivo punto 7, su iniziativa del Governo o di un numero minimo di senatori qualificato su base territoriale.

7. In merito al combinato disposto del vigente articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 32, comma 2, di novella dell'articolo 126 della Costituzione, che sopprime il riferimento costituzionale alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, ritiene necessario individuare con chiarezza organi, ambiti e procedure deputati a svolgere funzioni di prevenzione e composizione dei conflitti che possono sorgere, nei settori di comune rilevanza, tra Stato, Regioni ed altre Autonomie territoriali. Propone, al riguardo, di istituire a tal fine una Commissione parlamentare paritetica di conciliazione, composta da deputati e senatori nominati in rapporto alla consistenza politica delle rispettive Camere, da un rappresentante per ciascuna Regione e da rappresentanti delle Autonomie locali, che possa esprimere qualificati pareri».

Sul documento illustrato dal relatore si apre un dibattito.

L'onorevole FISTAROL – espresso apprezzamento sia per il lavoro svolto dal relatore sia per la linea seguita dalla Presidenza, volta a favorire un confronto ampio tra tutti i Gruppi parlamentari – sottolinea che la sua parte politica attribuisce massima attenzione ai profili riguardanti l'assetto federale e le modifiche al vigente sistema bicamerale. Nel corso dell'*iter* del disegno di legge costituzionale in esame, il Gruppo parlamentare Margherita-DL-Ulivo esprimerà numerose perplessità sulla struttura e sulle funzioni che il provvedimento di iniziativa del Governo intende attribuire al denominato Senato federale della Repubblica, che nel testo del Governo tale certamente non appare, non essendo concepito come una Camera atta a coinvolgere adeguatamente le Autonomie territoriali.

Fermo tale giudizio negativo di fondo, valuta in qualche modo positivamente le osservazioni 1), 2), 3) e 6) che corredano la bozza di parere testé illustrata. Esprime successivamente netta contrarietà alla prevista abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione vigente, di cui al primo comma dell'articolo 32 del provvedimento in titolo. Rilevata la scarsa attenzione fin qui registrata sul tema da lui sollevato, motiva la propria contrarietà all'abrogazione della norma da ultimo citata, osservando come a tutt'oggi non si registri una spinta apprezzabile delle Regioni ad estendere ulteriormente gli ambiti della loro autonomia.

L'evoluzione di uno Stato federale si associa alla diffusione del responsabile svolgimento delle competenze attribuite ad ogni livello, né vede ragioni per impedire richieste in questa direzione da parte delle Regioni, tenuto conto che sarebbe in definitiva sempre il Parlamento nazionale ad accordare l'estensione di detta autonomia.

Preannuncia, infine, il voto contrario della sua parte politica se fra le osservazioni non sarà inserito l'invito a riconsiderare l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 del testo costituzionale vigente.

Il senatore VITALI ribadisce la posizione della sua parte politica già espressa nella seduta di ieri. Il Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo è contrario allo schema di parere favorevole illustrato, anche se ne condivide convintamente le osservazioni che lo corredano.

Osserva, in particolare, che l'approvazione del documento di oggi fa registrare l'inizio di un interessante processo di avvicinamento fra i diversi schieramenti parlamentari nel vasto dibattito, da tempo aperto nel Parlamento del Paese, sui temi generali di revisione della forma di Stato e di governo, e perciò rappresenta un contributo importante in questa fase. Aderisce all'osservazione testé formulata dall'onorevole FISTAROL, nel senso di ritenere opportuno l'invito alla Commissione Affari costituzionali del Senato a riconsiderare l'opportunità dell'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione vigente.

Il presidente VIZZINI, dato atto dell'importanza della scelta in ordine all'abrogazione o meno del terzo comma dell'articolo 116 predetto, sottolinea il valore di una posizione il più possibile unitaria che il documento testé illustrato dal relatore potrebbe far registrare.

Il senatore BONGIORNO esprime apprezzamento per il corretto e lungimirante lavoro svolto dalla Presidenza e dal relatore, ispirato ad una cultura politica volta a rendere largamente condivise le scelte di fondo concernenti la forma di Stato e di governo di una moderna democrazia.

Circa il contenuto del testo governativo in esame, ritiene che l'articolo 31, volto ad inserire nell'articolo 127 della Costituzione l'istituto dell'interesse nazionale della Repubblica, continua a rappresentare per il Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale uno snodo centrale atto a legittimare la complessiva riforma ordinamentale prevista dall'iniziativa legislativa costituzionale del Governo.

Per evidenti e connesse ragioni, ritiene essenziale l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, pena l'agevolazione di irresponsabili spinte disgregatrici atte a differenziare oltre misura gli ambiti di autonomia riconosciuti alle Regioni in diverse aree del Paese.

Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale al documento illustrato dal relatore, si limita ad esprimere talune perplessità concernenti parti di osservazioni contenute ai numeri 2) e 7) del testo sopra riportato.

Il senatore BOSCATTO esprime vivo apprezzamento per lo schema di parere illustrato dal senatore ZORZOLI e ritiene che il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa in titolo potrà, grazie anche ai suggerimenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali, essere riconsiderato, anche profondamente, in particolare sotto il profilo delle difficoltà applicative del complessivo quadro della riforma che appare, a suo avviso, un meccanismo fragile, connotato da talune discrasie che non mancherebbero di manifestarsi nella quotidiana vita delle istituzioni. Auspica che le osservazioni contenute nel parere possano tradursi in emendamenti da presentare tempestivamente presso la Commissione che esamina il provvedimento in titolo con competenza primaria.

Suggerisce alla Presidenza un confronto con i rappresentanti della politica francese, incentrato sulla recente riforma del Senato della Repubblica francese, tenuto conto della storica contiguità dell'evoluzione degli ordinamenti dell'Italia e della Francia e ferma restando l'accettazione delle scelte – che definisce giuste – in direzione del superamento del bicameralismo perfetto e dell'elezione del Senato federale della Repubblica a suffragio universale e diretto.

Il presidente VIZZINI, dato atto che sulle osservazioni illustrate dal relatore si è registrato, nel corso dell'odierno dibattito, un consenso unanime, pone in votazione il parere favorevole proposto dal relatore, che risulta approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

Presidenza del presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti – ENPAF

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*) interviene sull'ordine dei lavori.

Il senatore Valerio CARRARA (*Misto*), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che

A) la gestione caratteristica della Cassa presenta un saldo positivo tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali;

B) risulta positivo anche il saldo della gestione maternità, anche grazie all'aumento della contribuzione, disposto nel 2001, che ha consentito di coprire il costo delle prestazioni erogate nel corso dell'anno;

C) appare apprezzabile l'impegno della Cassa nella diversificazione dei propri investimenti, soprattutto ove si consideri che nel 2000, anno della privatizzazione, il 98 per cento del patrimonio era rappresentato da immobili;

D) un aspetto sul quale la Cassa dovrà intervenire è l'elevata consistenza delle disponibilità di liquidità;

E) peraltro già per il 2003 sono stati deliberati investimenti nel comparto finanziario per 60 mln di euro, allocati per il 25 per cento nel comparto azionario e per il 75 per cento in quello obbligazionario (di cui 65 per cento Titoli di Stato e 35 per cento Corporate),

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

a) appare necessario intervenire sull'elevata disponibilità di liquidità, incrementando gli investimenti nel comparto finanziario».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (*UDC*), concordando con le considerazioni conclusive espresse dal relatore, riterrebbe tuttavia opportuno apportare una modifica alla osservazione formulata.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, concorda con il rilievo formulato.

Il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*), condivide il rilievo formulato.

Il senatore Valerio CARRARA (*Misto*), *relatore*, concorda con la proposta di modifica espressa e presenta una riformulazione della proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi – ENPAB

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale delle relazioni sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio CARRARA (*Misto*), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che

A) la giovane età della Cassa si riflette nella gestione caratteristica che non contempla ancora spese per prestazioni previdenziali significative;

B) l'ENPAB ha infatti, per l'esercizio 2002, iniziato ad erogare le prime prestazioni pensionistiche (11) per un importo ancora trascurabile, pari a 7 mila euro;

C) nel 2003, secondo le previsioni formulate, l'ENPAB dovrebbe erogare 69 pensioni, per un importo, peraltro ancora esiguo, di 60 mila euro;

D) l'unico dato che, peraltro, occorre sempre monitorare è l'evoluzione della platea degli assicurati che, nell'esercizio 2001 ha subito una contrazione da 8.286 iscritti nel 2000 a 8.184 nel 2001, riduzione in parte recuperata nel 2002 anno in cui il numero degli iscritti ha raggiunto le 8.234 unità;

E) l'ENPAB ha peraltro previsto per il 2003 un ulteriore incremento degli iscritti che dovrebbero attestarsi sulle 8.300 unità;

F) particolare attenzione, data la fase di vita della Cassa, deve essere prestata alla gestione del patrimonio mobiliare, che per il 2002 presenta una redditività negativa;

G) la Cassa non riesce, come in realtà dovrebbe, a garantire con i rendimenti del patrimonio la rivalutazione dei montanti contributivi, condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario il monitoraggio della platea degli assicurati;

b) appare altresì opportuno il monitoraggio dei risultati della gestione del patrimonio mobiliare».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (*UDC*), formula alcune osservazioni sulla proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

Il senatore Valerio CARRARA (*Misto*), *relatore*, concorda con le proposte di modifica espresse e presenta una riformulazione della proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

Esame del bilancio consuntivo 2002 e del bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE,
APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che

A) la gestione caratteristica della Cassa presenta un saldo positivo tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali;

B) risulta positivo anche il saldo della gestione maternità, anche grazie all'aumento della contribuzione, disposto nel 2001, che ha consentito di coprire il costo delle prestazioni erogate nel corso dell'anno;

C) appare apprezzabile l'impegno della Cassa nella diversificazione dei propri investimenti, soprattutto ove si consideri che nel 2000, anno della privatizzazione, il 98 per cento del patrimonio era rappresentato da immobili;

D) un aspetto sul quale la Cassa dovrà intervenire è l'elevata consistenza delle disponibilità di liquidità;

F) peraltro già per il 2003 sono stati deliberati investimenti nel comparto finanziario per 60 mln di euro, allocati per il 25 per cento nel comparto azionario e per il 75 per cento in quello obbligazionario (di cui 65 per cento Titoli di Stato e 35 per cento Corporate),

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

a) si valuti l'opportunità di intervenire sull'elevata disponibilità di liquidità.

ALLEGATO 2

**Esame del bilancio consuntivo 2002 e del bilancio preventivo 2003
relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi**

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE,
APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che

A) la giovane età della Cassa si riflette nella gestione caratteristica che non contempla ancora spese significative per prestazioni previdenziali;

B) l'ENPAB ha infatti, per l'esercizio 2002, iniziato ad erogare le prime prestazioni pensionistiche (11) per un importo ancora trascurabile, pari a 7 mila euro;

C) nel 2003, secondo le previsioni formulate, l'ENPAB dovrebbe erogare 69 pensioni, per un importo, peraltro ancora esiguo, di 60 mila euro;

D) l'unico dato che, peraltro, occorre sempre monitorare è l'evoluzione della platea degli assicurati che, nell'esercizio 2001 ha subito una contrazione da 8.286 iscritti nel 2000 a 8.184 nel 2001, riduzione in parte recuperata nel 2002 anno in cui il numero degli iscritti ha raggiunto le 8.234 unità;

E) l'ENPAB ha peraltro previsto per il 2003 un ulteriore incremento degli iscritti che dovrebbero attestarsi sulle 8.300 unità;

F) particolare attenzione, data la fase di vita della Cassa, deve essere prestata alla gestione del patrimonio mobiliare, che per il 2002 presenta una redditività negativa;

G) la Cassa non riesce, come in realtà dovrebbe, a garantire con i rendimenti del patrimonio la rivalutazione dei montanti contributivi, condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti osservazioni:

- a) appare necessario il monitoraggio della platea degli assicurati;
- b) appare altresì necessario migliorare i risultati della gestione del patrimonio mobiliare.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento
Ventucci.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta dell'11 novembre 2003.

Il relatore CASTAGNETTI, dopo aver motivato l'accoglimento di alcune istanze prospettate dagli onorevoli Susini, Guerzoni e Sasso, propone il seguente schema di parere: «La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM);

premesso che la proposta è finalizzata ad integrare il riordino del CNR attraverso lo scorporo e la fusione dell'istituto "Gustavo Colonnetti" del CNR con l'istituto elettronico nazionale "Galileo Ferraris", con conseguente costituzione di una nuova struttura che assume la denominazione di Ente nazionale di ricerca metrologica (ENRM), al fine di razionalizzare le attività di ricerca necessarie a rendere disponibili misure e campioni confrontabili;

considerato che, come nell'ipotesi di riordino del CNR, dell'INAF e dell'ASI, il provvedimento in disamina persegue lo scopo di costituire una struttura di ricerca omogenea adeguata al contesto europeo, così da favorire l'inserimento nelle reti di ricerca europee ed internazionali, in coerenza con le linee guida di indirizzo del VI Programma dell'unione europea, recepite nelle linee guida per la politica nazionale scientifica e tecnologica approvate dal CIPE il 19.4.2002, le quali prefigurano la realizzazione di un sistema europeo della ricerca incentrando i finanziamenti su reti di centri di eccellenza integrati a carattere interdisciplinare;

considerato che nel corso del dibattito è stata rappresentata l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo del provvedimento ed è peraltro emerso, altresì, che deve essere modificato l'allegato 1 riguardante la tabella organica del CNR atteso che, nelle tabelle organiche allegate ai decreti legislativi n. 127 del 2003 di riordino del CNR e n. 138 del 2003 di riordino dell'INAF sono presenti alcuni errori dovuti principalmente, per quanto riguarda il CNR, alla ripartizione dei posti fra i vari profili e livelli professionali, che non corrisponde alla situazione esistente e, per quanto riguarda l'INAF, ad una sottostima dell'organico degli istituti del CNR che devono essere trasferiti all'INAF;

valuta positivamente la proposta di istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

quanto alle attività di cui agli articoli 1 e 3 si valuti l'opportunità che l'ente svolga le funzioni di istituto metrologico primario già di competenza dell'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti», dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» e dell'Istituto Nazionale delle Radiazioni Ionizzanti dell'ENEA, che ha una competenza specifica nel settore della metrologia, con il compito di assicurare la riferibilità delle misure in ambito nazionale e la loro equivalenza a livello internazionale. Si reputa pertanto necessario modificare la denominazione del nuovo ente in «Istituto Nazionale di Metrologia (INM)». L'INM valorizza, diffonde e trasferisce conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti;

per quanto riguarda le finalità di cui all'articolo 2 sembra opportuno specificare al comma 1 che il compito dell'INM sia anche quello di realizzare i campioni e disseminare le unità di misura del sistema internazionale (SI);

per quanto riguarda gli organi si osserva che per il presidente sarebbe opportuno precisare che la esperienza di gestione di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali richiesta debba essere maturata in enti operanti nel settore della ricerca.

Va inoltre modificata la composizione del consiglio scientifico prevedendo che esso sia composto, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo

presiede, da nove componenti con qualificata professionalità ed esperienza scientifica nei settori di competenza dell'INRM di cui due designati dallo stesso presidente, uno designato dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, uno dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal direttore del dipartimento, uno designato dal consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità metrologica internazionale, tre eletti dal personale di ricerca e dai tecnologi dell'Istituto.

Si suggerisce altresì di ricomprendere fra i compiti del consiglio scientifico anche l'espressione dei pareri sugli schemi dei regolamenti dell'Istituto; sarebbe inoltre opportuna la partecipazione del Direttore del dipartimento alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Per quanto concerne le norme transitorie si ritiene opportuno precisare che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati dal commissario straordinario gli istituti preesistenti alla fusione continuano a svolgere la propria attività applicando i regolamenti vigenti.

Va inoltre precisato che il personale dei predetti istituti mantiene le modalità di accantonamento del trattamento di fine rapporto previste dal DPCM 8 giugno 1946.

Si segnala, infine, l'esigenza di apportare le seguenti modifiche di carattere formale:

in tutto il testo l'acronimo «E.N.R.M.» è sostituito da «I.N.M.»;

all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole «ad integrazione e modifica del decreto legislativo, legislativo 4 giugno 2003, n. 127,»; il secondo periodo, inoltre, deve comprendere anche l'Istituto nazionale delle radiazioni ionizzanti; infine, dopo le parole «scorporo dell'istituto» vanno inserite le seguenti «di metrologia» e dopo le parole «istituto elettrotecnico» è inserita la parola «nazionale»;

all'articolo 2, eliminare le parole «gli istituti»; al comma 1, si propone di riformulare lo stesso nel modo seguente: «L'INM è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia. L'INM svolge le funzioni di istituto metrologico primario, già di competenza dell'istituto di metrologia »Gustavo Colonnetti«, dell'istituto elettrotecnico nazionale »Galileo Ferraris«, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273, e dell'Istituto nazionale delle radiazioni ionizzanti, con il compito di assicurare la riferibilità delle misure in ambito nazionale e la loro equivalenza a livello internazionale. L'INM valorizza, diffonde e trasferisce conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali allo scopo di favorire sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti»; al comma 2, precisare che: «L'INM ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto legislativo, alla legge n. 168 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice ci-

vile»; al comma 4 del medesimo articolo le parole «per l'individuazione, in particolare,» sono sostituite dalle seguenti parole: «per lo sviluppo»;

all'articolo 3, comma 1, la lettera *a*), è sostituita dalla seguente: «realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle proprie finalità, sia tramite le strutture proprie, sia in collaborazione con le università e con gli altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali»; alla lettera *c*) dopo la parola «svolge» inserire le seguenti: «attività di taratura, prova e accreditamento nonché»; alla lettera *f*) le parole «nel campo della metrologia e della definizione degli standard» sono sostituite dalle seguenti: «ricercatori nel campo di propria competenza»; l'aggettivo «imprenditoriale» è sostituito con «produttiva»;

all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), dopo la parola «ente» aggiungere le seguenti parole: «sentito il consiglio scientifico»; alla lettera *g*) le parole «ai direttori» sono sostituite dalle seguenti: «al direttore»;

all'articolo 8, comma 1, alla lettera *a*) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e sugli schemi di regolamento»;

all'articolo 11, comma 1, sostituire la parola «centrale» con «amministrativa»; alla lettera *e*), sostituire la parola «bilancio» con «conto»;

all'articolo 12, sostituire la rubrica che fa riferimento a «Dipartimenti» in «Dipartimento» in quanto è previsto un solo dipartimento; aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma 4: «4. Il direttore di dipartimento:

a) formula al consiglio di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del dipartimento;

b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico»;

all'articolo 15, comma 1, lettera *c*), prima delle parole «dalle assegnazioni» inserire le seguenti parole: «dai proventi e contributi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonché»;

all'articolo 16, comma 1, riformulare la lettera *d*) nel modo seguente: «partecipa alla costituzione ed alla conduzione di centri di ricerca internazionali o altre iniziative scientifiche, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi»;

all'articolo 17, comma 2, la lettera *a*), è sostituita dalla seguente: «*a*) definisce l'articolazione organizzativa e gli ambiti di attività del dipartimento, della struttura amministrativa e dei servizi generali»;

all'articolo 19, comma 2, dopo la parola «ricercatori» inserire la parola «tecnologi»;

all'articolo 21, si ritiene che la fase transitoria non possa essere gestita nello stesso modo per l'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris», ente autonomo, e l'Istituto di metrologia «G. Colonnetti», istituto del CNR. Si propone quindi, come avvenuto per gli istituti del CNR confluiti nell'INAF, che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, l'Istituto G. Colonnetti prosegua la sua attività come istituto del CNR.

In definitiva il testo per il comma 1 risulta: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono il Presidente ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" ed è nominato con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalità dell'istituto nella fase transitoria fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione del nuovo istituto, nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori dell'istituto "Galileo Ferraris" nominato secondo il precedente ordinamento, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Nella fase transitoria l'Istituto di Metrologia "Gustavo Colonnetti" prosegue la sua attività come istituto del CNR. Il commissario provvede, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 17 definendo anche le modalità per la fusione dei due istituti". Considerando la particolare situazione dell'Istituto di metrologia G. Colonnetti, presso il quale opera personale amministrativo del CNR, si propone il seguente emendamento al termine del comma 2: "Confluiscono altresì nell'INM, il personale dell'istituto "G. Ferraris" ed il personale in servizio nell'istituto "G. Colonnetti" alla data del 27 giugno 2003, individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1 d'intesa con il CNR, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR effettivamente addetto all'Istituto di metrologia G. Colonnetti".

Per quanto riguarda gli allegati, si propone di sostituire l'allegato 1 per correggere gli errori contenuti nella tabella allegata al decreto legislativo di riordino del CNR (127 del 2003) e di aggiungere l'allegato 1 *bis* per correggere la tabella n. 2 del decreto legislativo di riordino dell'INAF (138 del 2003)».

L'onorevole SUSINI, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, rileva che nella proposta da lui illustrata permangono insoluti taluni problemi di grande rilevanza e per tale ragione preannuncia l'astensione della propria parte politica.

Il presidente CIRAMI, quindi, pone in votazione il parere proposto dal relatore che risulta accolto dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 280)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª e della 5ª Commissione del Senato. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2003.

Il relatore, presidente CIRAMI, illustra analiticamente uno schema di parere, in ordine al quale gli onorevoli MIGLIORI e GUERZONI prospettano la particolare opportunità di una breve pausa di riflessione, onde consentirne una più approfondita analisi. Associandosi a tale richiesta il senatore BASSANINI sottolinea con forza la prioritaria esigenza che la Presidenza del Consiglio dei ministri rafforzi il proprio ruolo di coordinamento nei confronti delle diverse articolazioni dell'organo Governo. Lamenta altresì la ridotta capacità funzionale del Dipartimento per gli affari economici della Presidenza e ribadisce il grande valore innovativo delle norme recate dal decreto legislativo n. 300 del 1999 che hanno avuto il merito di adeguare la struttura dell'Esecutivo ai modelli istituzionali prevalenti in Europa. Il decreto legislativo n. 303 del medesimo anno, invece, va integrato, anche se limitatamente a quelle parti per le quali la comune riflessione, politica e dottrinale, ha individuato taluni elementi suscettibili di opportune modifiche. Quanto alla esternalizzazione dei servizi, infine, egli rileva la necessità di monitorarne risultati ed effetti nell'ottica prioritaria di valutarne l'efficacia e l'efficienza oltre che l'economicità: unitamente all'economia di gestione, infatti, occorre migliorare la qualità e la tempestività dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni.

Il senatore CHINCARINI prospetta dubbi e perplessità sulla opportunità di rinviare la conclusione dell'esame. Sulla questione si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono gli onorevoli MIGLIORI e GUERZONI, il senatore BASSANINI e il presidente CIRAMI, che fornisce precisazioni di natura regolamentare.

Il sottosegretario VENTUCCI assicura la disponibilità del Governo a consentire che l'espressione del parere venga differita dalla Commissione alla settimana seguente.

La Commissione unanime, infine, stabilisce che eventuali proposte di modifica allo schema di parere proposto dal relatore pervengano all'ufficio di segreteria della Commissione entro le ore 10 di martedì 18 novembre 2003.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che sono stati acquisiti dalla Commissione i seguenti atti e documenti:

una lettera del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Marcello Maddalena, acquisita agli atti in data 12 novembre 2003, concernente richiesta di atti e recante in allegato copia del verbale della deposizione del dottor Guido Nicolò Longo del 9 ottobre 2003; la copia del citato verbale di deposizione è classificata segreta;

una lettera del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Bruno Tinti, acquisita agli atti in data 12 novembre 2003, con la quale si richiede copia del resoconto stenografico, classificato segreto, dell'audizione della dottoressa Barborini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, svoltasi il 12 febbraio 2003;

una lettera degli avvocati Cesare Zaccone e Marcello Melandri, difensori di fiducia del dottor Tommaso Tommasi di Vignano, acquisita agli atti in data 12 novembre 2003, con allegata copia del ricorso in Cassazione e dell'istanza di sollecita fissazione dell'udienza, nella quale si informa che l'eventuale accoglimento del ricorso «determinerà la conclusione delle indagini e la conseguente rimozione dell'ostacolo che si frappona alla disponibilità del dott. Tommasi a rispondere alla Onorevole Commissione»; la copia del citato ricorso in Cassazione è classificata riservata;

un documento elaborato dai consulenti Salvatore Sbrizzi, Rosario Di Legami e Antonio Bello, acquisito agli atti in data 12 novembre

2003, contenente osservazioni in materia di legislazione notarile italiana e olandese; tale documento è atto libero;

una lettera del ministro degli affari esteri, on. Franco Frattini, pervenuta il 13 novembre 2003, concernente aggiornamenti sull'iter delle rogatorie della Commissione.

La Commissione concorda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Accursio MONTALBANO (*DS-U*) chiede se l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia già stabilito di richiedere alla procura della Repubblica di Torino copia dell'interrogatorio, svolto a Bangkok, dei signori Romanazzi, Ciappa e De Simone in esecuzione della rogatoria di quella procura.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente che tale richiesta non è stata ancora deliberata dalla Commissione e che opportunamente il senatore Montalbano potrà proporla nella seduta del prossimo 26 novembre destinata a delineare la futura attività istruttoria della Commissione, compito che peraltro non compete all'ufficio di presidenza ma alla Commissione plenaria.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'audizione del signor Antonio Volpe

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che l'audizione del signor Volpe è stata rinviata, da ultimo, il 29 ottobre 2003 e che risultano ancora iscritti a parlare i seguenti commissari: sen. Brutti (che deve completare le proprie domande), on. Taormina, on. Tanoni, sen. Montalbano, on. Fanfani, on. Minniti, sen. Petrini, sen. Forlani, on. Zanotti e sen. Bonavita.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle ulteriori domande del senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) risponde il signor Antonio VOLPE.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Giuseppe CONSOLO (*AN*) chiede al presidente quale sia la differenza tra il dottor Volpe, imputato in procedimento connesso, ed il

dottor Tommasi che è stato ascoltato ieri e perchè alcune domande possano essere rivolte al primo e non lo siano state al dottor Tommasi. Gli si obietterà che quest'ultimo aveva manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma desidera ricordare che precedentemente egli aveva risposto ad alcune domande, per esempio confermando per intero il contenuto di un'intervista pubblicata da un giornale. Intende dire che la procedura non può essere applicata in modo elastico, ma dovrebbe essere uguale per tutti.

Enzo TRANTINO, *presidente*, sottolinea che fino a questo momento l'andamento della seduta è del tutto legittimo, nel senso che, se il dottor Volpe dichiarasse di volersi avvalere in linea generale della facoltà di non rispondere, potrebbe farlo tranquillamente e dovrebbe valere il principio – che personalmente non condivide – per cui la Commissione non dovrebbe procedere oltre.

La Commissione prende atto.

Alle conclusive domande del senatore Brutti risponde Antonio VOLPE.

Alle domande del deputato Carlo TAORMINA (*FI*) risponde Antonio VOLPE, su richiesta del quale Enzo TRANTINO, *presidente*, dispone che la Commissione proceda in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Su richiesta del deputato Carlo TAORMINA (*FI*) Enzo TRANTINO, *presidente*, dispone nuovamente che la Commissione proceda in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Alle ulteriori domande del deputato Carlo TAORMINA (*FI*), nonché ad una domanda di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde Antonio VOLPE.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, essendo il deputato Tannoni assente, s'intende che abbia rinunciato a porre domande.

Alle domande dei senatori Accursio MONTALBANO (*DS-U*) e Pierluigi PETRINI (*Marg-DL-U*) (avendo il senatore Bonavita dichiarato di rinunciare ad intervenire) risponde Antonio VOLPE.

Enzo TRANTINO, *presidente*, sospende brevemente le sedute.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,55.

Alle ulteriori domande del senatore Pierluigi PETRINI (*Marg-DL-U*) e del deputato Giuseppe FANFANI (*Margh-DL-U*) risponde Antonio VOLPE.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, essendo assenti gli onorevoli Minniti e Zanotti, nonchè il senatore Forlani, s'intende che abbiano rinunciato a porre domande.

Su richiesta del deputato Giuseppe FANFANI (*Margh-DL-U*), Enzo TRANTINO, *presidente*, dispone che la Commissione proceda in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che i documenti consegnati oggi dal signor Volpe sono atti liberi. Dichiarata quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Seguito dell'audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di direttore pro tempore del SISMI

La Commissione procede al seguito dell'audizione dell'ammiraglio Battelli, iniziata nella seduta del 5 novembre e proseguita nella seduta del 6 novembre 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Battelli per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande il deputato FRAGALÀ e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l'ammiraglio BATTELLI.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Battelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

251^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(2553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) fa presente che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.

(1842 e 1157-A) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) rileva che si tratta dell'emendamento 1.100 (testo 2) trasmesso dall'Assemblea al disegno di legge di ratifica

dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto di competenza, rileva che l'emendamento in titolo introduce nuovamente tra le ratifiche contenute nel disegno di legge quella del Protocollo nell'ambito dei trasporti, precedentemente eliminata nel testo proposto dalla Commissione di merito. Conseguentemente, viene incrementata anche la copertura di cui al comma 1 dell'articolo 2 per far fronte al relativo onere aggiuntivo, derivante dalle spese di partecipazione di funzionari italiani alle riunioni negoziali annuali e pari a 6.200 euro, secondo la quantificazione della connessa relazione tecnica. Rileva, quindi, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

4ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bucciero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8ª Commissione:

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini, Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collé ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Venerdì 14 novembre 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PEDRAZZINI e BOLDI.- Modifica dell'articolo 263 del codice civile in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (1469).
- Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

BILANCIO (5^a)

Venerdì 14 novembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).

III. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da *a*) ad *o*) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268).
-

